

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio, del 6 dicembre 1999, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2598/1999 del Consiglio, del 7 dicembre 1999, recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 48/1999 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale** 15
- Regolamento (CE) n. 2599/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 19
- Regolamento (CE) n. 2600/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 21
- Regolamento (CE) n. 2601/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera 22
- Regolamento (CE) n. 2602/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità 24
- ★ **Regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio** 26
- ★ **Regolamento (CE) n. 2604/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, che fissa l'importo definitivo dell'aiuto a favore di alcuni legumi da granella per la campagna 1999/2000** 31

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 2605/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione	32
★ Regolamento (CE) n. 2606/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, che stabilisce la nuova stima della produzione di cotone non sgranato per la campagna 1999/2000 e la relativa percentuale di maggiorazione	36
★ Regolamento (CE) n. 2607/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca	37
Regolamento (CE) n. 2608/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999	38
Regolamento (CE) n. 2609/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999	39
Regolamento (CE) n. 2610/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999	40
Regolamento (CE) n. 2611/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999	41
Regolamento (CE) n. 2612/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	42
Regolamento (CE) n. 2613/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	44

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

1999/816/CE:

★ Decisione della Commissione, del 24 novembre 1999, che adegua, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1 e all'articolo 42, paragrafo 3, gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 3880]	45
---	----

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2597/1999 DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 1999**

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, (in prosieguo: «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 15,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1810/1999 ⁽²⁾ della Commissione (in appresso denominato «regolamento provvisorio») è stato istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato («PET») originari dell'India di cui ai codici NC 3920 62 19 e 3920 62 90.
- (2) In seguito all'istituzione del dazio compensativo provvisorio, hanno presentato osservazioni scritte i seguenti produttori esportatori indiani che hanno cooperato all'inchiesta: Ester Industries Ltd, Flex Industries Ltd, Garware Polyester Ltd, India Polyfilms Ltd/Jindal Polyester Ltd (e imprese collegate), MTZ Polyesters Ltd, Polyplex Corp. Ltd (in appresso denominati i «produttori esportatori indiani»), nonché il governo indiano, i produttori comunitari denunziati (in appresso denominati «l'industria comunitaria») e due utilizzatori di fogli di PET.
- (3) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, tutte le parti suddette, ad eccezione di un utilizzatore, hanno chiesto e ottenuto di essere sentite.
- (4) Un utilizzatore che in un primo tempo non si era manifestato, ha reagito in seguito all'istituzione delle misure provvisorie.

- (5) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive.
- (6) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate dopo l'istituzione delle misure provvisorie e dopo la comunicazione delle informazioni suddette sono state esaminate e debitamente prese in considerazione ai fini delle risultanze definitive.

2. PRODOTTO IN ESAME

- (7) Al punto 7 del regolamento provvisorio si indica che il prodotto in esame consiste in fogli di polietilene tereftalato («PET»).
- (8) Al punto 8 del regolamento provvisorio si rileva inoltre che l'industria del settore distingue comunemente il prodotto in una serie di segmenti denominati: segmento magnetico, segmento imballaggio, segmento elettrico, segmento dell'immagine e altri segmenti industriali, e che ai fini dell'inchiesta i prodotti sono stati raggruppati in tipi a seconda del segmento di mercato, dello spessore, delle proprietà di rivestimento, del trattamento superficiale, delle proprietà meccaniche e della chiarezza/opacità.
- (9) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha ricevuto una richiesta dell'industria comunitaria di considerare come fogli di PET non solo i tipi di prodotto classificabili ai codici NC 3920 62 19 e 3920 62 90, come indicato nel regolamento provvisorio, bensì anche quelli classificabili ai codici NC 3920 62 11 e 3920 62 13. I produttori esportatori indiani si sono opposti all'inclusione di questi ultimi due codici, sostenendo che i fogli di PET che rientrano in tale classificazione non sono interscambiabili con quelli che rientrano nei codici 3920 62 19 e 3920 62 90. Essi hanno sottolineato che solo questi ultimi due codici figurano nella denuncia dell'industria comunitaria e che gli altri due non vi sono indicati specificamente per il fatto che i prodotti classificati sotto tali codici non sono interscambiabili con quelli classificati sotto i codici NC 3920 62 19 e 3920 62 90.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 219 del 19.8.1999, pag. 14.

- (10) In base alle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha deciso di non includere i prodotti di cui ai codici NC 3920 62 11 e 3920 62 13 nell'ambito dell'inchiesta, in quanto non vi è motivo di ritenere inesatta l'affermazione contenuta nella denuncia dell'industria comunitaria secondo la quale i prodotti non sarebbero interscambiabili.

3. SOVVENZIONI

3.1. OSSERVAZIONI GENERALI DELLE PARTI

3.1.1. Inclusione degli interessi nel calcolo dei vantaggi ottenuti

- (11) I produttori esportatori hanno chiesto di detrarre gli interessi dal calcolo dell'ammontare totale del vantaggio da essi ottenuto in virtù dei vari regimi di aiuto. Essi hanno sostenuto che l'inclusione degli interessi è ingiustificata e non rispetta i termini dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASMC) ed è inoltre vietata a norma dell'articolo VI, punto 3 del GATT del 1994. Gli orientamenti della Commissione in materia di calcolo delle sovvenzioni sarebbero a questo proposito nulle.
- (12) La base giuridica per l'addizione degli interessi al valore nominale della sovvenzione è costituita dall'articolo 5 del regolamento di base in combinato disposto con l'articolo 6. L'articolo 5 stabilisce che l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni. L'articolo 6, che riprende le disposizioni dell'articolo 14 dell'ASMC, fissa le regole del calcolo del vantaggio per taluni tipi di sovvenzioni. Per tutte le categorie di sovvenzioni menzionate all'articolo 6, cioè per il conferimento di capitale azionario, mutui, garanzie su mutui e la fornitura di beni o servizi ovvero l'acquisto di beni da parte della pubblica amministrazione, la base per determinare il vantaggio è costituita dai corrispondenti costi di finanziamento che il beneficiario avrebbe normalmente dovuto sostenere sul mercato. Pertanto, se il principio di cui all'articolo 6 si applica come regola generale a tutte le categorie di sovvenzioni, nel calcolo del vantaggio totale conferito al beneficiario devono essere inclusi i costi conseguenti all'assunzione di prestiti a tassi d'interesse commerciali.
- (13) Quando si tratta di stabilirne il valore nominale durante il periodo dell'inchiesta, tutte le sovvenzioni equivalgono di fatto ad un sussidio. Poiché i sussidi non rimborsabili non sono disponibili sul mercato, il beneficiario avrebbe dovuto procurarsi la somma equivalente sul mercato e

rimborsarla con gli interessi entro un determinato termine. È questa componente del vantaggio che viene contabilizzata aggiungendo gli interessi all'importo nominale della sovvenzione.

- (14) Questo modo di procedere è espressamente previsto negli orientamenti della Commissione per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi ⁽¹⁾ con la frase «Il valore nominale dell'importo della sovvenzione deve essere quindi trasformato nel valore corrispondente nel periodo dell'inchiesta applicando il normale tasso di interesse commerciale» ed è la prassi consueta della Comunità, che è stata applicata in una serie di casi precedenti.
- (15) L'articolo VI, punto 3 del GATT 1994, ripreso all'articolo 19, punto 4 dell'ASMC, afferma soltanto che non possono essere imposti dazi superiori all'importo della sovvenzione. L'importo di quest'ultima è calcolato in funzione del vantaggio constatato nel periodo dell'inchiesta (articolo 14 dell'ASMC). Poiché l'impresa beneficiaria si è avvalsa anche del fatto di non dover reperire i fondi sul mercato finanziario, il calcolo del vantaggio deve includere anche la componente degli interessi. Di conseguenza, poiché l'ammontare del vantaggio (compresi gli interessi) corrisponde all'ammontare della sovvenzione e il dazio compensativo equivale al margine di sovvenzione constatato, l'articolo VI, punto 3 del GATT 1994 è pienamente rispettato con l'inclusione nel calcolo degli interessi.
- (16) La richiesta di escludere la componente degli interessi dal calcolo dei vantaggi ottenuti in virtù dei vari regimi di aiuto è pertanto respinta.
- #### 3.1.2 Specificità dei vari regimi
- (17) I produttori esportatori hanno argomentato che l'articolo 2, punto 3 dell'ASMC, secondo il quale le sovvenzioni subordinate all'andamento delle esportazioni vanno considerate di massima sovvenzioni specifiche, non si applica ipso facto, dato che, a norma dell'articolo 27, punto 2 dell'ASMC, il divieto delle sovvenzioni subordinate all'andamento delle esportazioni non si applica ai paesi in via di sviluppo. L'India figura tra i paesi indicati all'allegato VII dell'ASMC e le sovvenzioni alle esportazioni concesse dal governo indiano non sono pertanto vietate. Di conseguenza, la Commissione sarebbe tenuta a dimostrare che i regimi in questione sono specifici.
- (18) L'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base stabilisce chiaramente che le sovvenzioni, in particolare quelle illustrate nell'allegato I, condizionate, di diritto o di fatto, all'andamento delle esportazioni, sono considerate specifiche. Per ciascuno dei regimi di sovvenzioni oggetto della presente procedura è stato esaminato se tale condizione fosse soddisfatta.

⁽¹⁾ GU C 394 del 17.12.1998, pag. 7.

3.2. OSSERVAZIONI RELATIVE AI SINGOLI REGIMI

3.2.1. Libretto crediti (Passbook Scheme — PBS)

- (19) Le osservazioni formulate dal governo indiano e dai produttori esportatori in merito a tale regime sono descritte ai punti da 12 a 19 del regolamento provvisorio. Tali osservazioni non vengono qui esaminate dato che i vantaggi ottenuti in virtù di tale regime non sono stati inclusi negli importi dei dazi istituiti provvisoriamente, per le ragioni indicate al punto 24 del regolamento provvisorio. Di conseguenza, i vantaggi ottenuti grazie a tale regime non saranno compensati e non sono necessarie pertanto risultanze definitive.

3.2.2. Credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB) — credito preesportazione

- (20) Le osservazioni formulate in merito a tale regime dal governo indiano e dai produttori esportatori sono state descritte ai punti da 26 a 30 del regolamento provvisorio.
- (21) È stato sostenuto in particolare che il regime di credito DEPB preesportazione è un sistema consentito di remissione/restituzione ai sensi del regolamento di base e, in quanto tale, non passibile di compensazioni. Si è sostenuto anche che, qualora si constatasse che il regime è compensabile, dovrebbero essere utilizzate per il calcolo del vantaggio solo le remissioni eccessive effettive e la Commissione avrebbe dovuto esaminare se sussisteva effettivamente un eccesso di restituzione degli oneri all'importazione sui fattori produttivi utilizzati nel processo di produzione.
- (22) Il sistema di credito DEPB preesportazione non è un sistema di remissione/restituzione o di restituzione sostitutiva ai sensi del regolamento di base, nonostante l'esistenza del requisito dell'utilizzatore effettivo; si tratta fondamentalmente di un sistema basato sul valore e non sulla quantità. Il tasso del DEPB, che dà origine all'esenzione dal dazio all'importazione, non è calcolato in funzione della quantità di fattori di produzione concreti effettivamente consumati o da consumare nel processo di produzione. Concretamente i fattori di produzione sono determinati in base alle Standard Input/Output Norms (SION), che stabiliscono i costi teorici dei fattori di produzione che devono essere importati per fabbricare un determinato prodotto. Una volta stabilito il tasso di DEPB per un determinato prodotto finito, i fattori di produzione possono essere importati in esenzione dal dazio in virtù di una licenza di credito DEPB preesportazione. Non esiste alcun meccanismo che impedisca al produttore esportatore di modificare le quote dei fattori di produzione effettivamente importati, poiché egli è tenuto esclusivamente a mantenersi entro il massimale di credito generale che gli è concesso.
- (23) Inoltre, il produttore esportatore non ha l'obbligo di importare effettivamente tutti i diversi fattori di produzione per i quali gli è stato concesso il credito. Le uniche restrizioni alla quantità dei fattori di produzione che possono essere importati nel quadro del regime sono costituite dal valore della licenza concessa e dal relativo impegno ad esportare il prodotto finito. Non vi è

dunque alcuna clausola che prescriba che i fattori di produzione importati che sono sostituiti siano eguali per quantità, qualità e caratteristiche ai fattori di produzione del mercato nazionale.

- (24) Un'impresa che possa ottenere i fattori di produzione ad un valore più basso o che possa ottenerne una parte sul mercato nazionale, sarebbe in grado di importare fattori di produzione in franchigia doganale che potrebbero essere utilizzati per la produzione o la vendita sul mercato interno, poiché le quantità effettivamente importate non stanno in alcun rapporto con quelle stabilite dalle SION. Non è stata trovata alcuna prova dell'esistenza di un sistema o di una procedura efficaci che controllino quali fattori di produzione importati in franchigia doganale siano effettivamente utilizzati nella produzione del prodotto finito esportato o in quali quantità. Si è constatato inoltre che la compensazione delle merci che sono esportate non è effettuata in base ai quantitativi effettivi dei fattori di produzione importati in franchigia doganale e utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati, bensì in base a stime standard del valore dei fattori di produzione del prodotto esportato.
- (25) Anche qualora il sistema di credito DEPB preesportazione potesse essere considerato, come si sostiene, un regime di restituzione del dazio, l'allegato II, parte II, punto 5 e l'allegato III, parte II, punto 3 del regolamento di base prevede che, qualora consti che la pubblica amministrazione del paese esportatore non ha istituito un sistema di verifica, si rende necessario un ulteriore esame da parte del paese esportatore sulla base, rispettivamente, degli effettivi fattori produttivi consumati o delle effettive transazioni, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Poiché, come si è indicato sopra, non esiste un tale sistema di verifica dei quantitativi di fattori di produzione effettivamente importati, il governo indiano avrebbe dovuto procedere a detto esame, ma non lo ha fatto. Di conseguenza, la Commissione non ha esaminato se vi era o meno un'eccessiva restituzione degli oneri all'importazione sui fattori produttivi utilizzati nella produzione del prodotto esportato.
- (26) Ad ogni modo, la remissione in eccesso dei dazi all'importazione serve come base per il calcolo del vantaggio solo nel quadro di sistemi consentiti di restituzione o di restituzione sostitutiva. Poiché si è constatato che il regime di credito DEPB preesportazione non è un sistema di restituzione o di restituzione sostitutiva ai sensi dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base, il vantaggio corrisponde alla totalità dei dazi all'importazione rimessi e non al presunto eccesso di remissione.
- (27) Poiché il regime di credito DEPB preesportazione presuppone che il governo rinunci ad un'entrata normalmente dovuta, si considera che tale regime conceda una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base. Poiché il vantaggio previsto dal regime può essere ottenuto solo previo impegno all'esportazione, tale regime è condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è pertanto specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (28) Il vantaggio ottenuto dai produttori esportatori è stato calcolato come illustrato al punto 23 del regolamento provvisorio, tenendo conto però anche delle tasse corrisposte per la domanda di licenza, come è stato fatto valere dai produttori esportatori. Questo importo supplementare non ha tuttavia inciso sui margini di sovvenzione calcolati in via provvisoria.
- (29) Due società hanno beneficiato di questo regime durante il periodo dell'inchiesta ottenendo sovvenzioni pari all'1,31 % e al 6,84 %.

3.2.3. Credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB) — credito postesportazione

- (30) Le osservazioni formulate dal governo indiano e dai produttori esportatori in merito a tale regime sono state illustrate ai punti da 37 a 39 del regolamento provvisorio.
- (31) Si è sostenuto in particolare che il sistema di credito DEPB postesportazione sarebbe un regime consentito di restituzione sostitutiva poiché i crediti corrispondenti sarebbero concessi solo conformemente alle norme SION notificate. Inoltre, ai sensi dell'allegato I, lettera i) del regolamento di base, un regime di restituzione può consentire l'utilizzo di una quantità di fattori produttivi circolanti sul mercato nazionale pari a e aventi le stesse qualità e caratteristiche dei fattori produttivi importati. Si è sostenuto anche che le autorità responsabili delle accise sarebbero in grado di verificare quali fattori di produzione importati sono incorporati nel prodotto esportato. Di conseguenza, il sistema di credito DEPB postesportazione costituirebbe un regime consentito di restituzione sostitutiva ai sensi dell'allegato II del regolamento di base.
- (32) Va ricordato che, contrariamente al regime di credito preesportazione, il regime di credito postesportazione non prevede il requisito dell'utilizzatore effettivo. I crediti concessi in base al sistema di credito postesportazione sono calcolati come una percentuale del valore dei prodotti finiti esportati. I crediti così ottenuti possono essere utilizzati per compensare l'importo dei dazi doganali normalmente dovuti sulle importazioni di qualsiasi merce (escluse quelle figuranti nell'elenco restrittivo delle importazioni). Il regime non è limitato alle merci utilizzate nella produzione del prodotto esportato. Le merci importate possono essere vendute sul mercato interno o utilizzate in altro modo. Inoltre, le licenze, e pertanto i crediti, sono liberamente trasferibili.
- (33) Si può concludere pertanto che il sistema di credito DEPB postesportazione non costituisce un regime di restituzione o di restituzione sostitutiva ai sensi dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base.
- (34) Il governo indiano ha sostenuto anche che il regime costituisce una sovvenzione alle esportazioni solo nella misura in cui restituisce gli oneri relativi all'importazione in eccesso rispetto a quelli esigibili sui fattori produttivi importati utilizzati per la realizzazione del prodotto

esportato e che la Commissione non ha assolto all'obbligo di determinare l'ammontare di tale eccesso.

- (35) Questo argomento va respinto per le ragioni già citate al precedente punto 26.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (36) Il governo indiano ha sostenuto che in caso di vendita delle licenze la Commissione dovrebbe calcolare il vantaggio effettivo derivante ai produttori esportatori da tali operazioni di vendita e non basarsi sull'ammontare del credito concesso nella licenza.
- (37) Come già spiegato al punto 43 del regolamento provvisorio, tale argomento non può essere accettato poiché il vantaggio concesso dal governo indiano al produttore esportatore in termini di rinuncia ad un'entrata è adeguatamente espresso dal valore della licenza. Vendere una licenza ad un prezzo diverso (cioè superiore o inferiore) al suo valore rappresenta un'operazione puramente commerciale che non altera l'ammontare del vantaggio ottenuto all'origine grazie al sistema.
- (38) Il vantaggio dei produttori esportatori è stato calcolato come indicato ai punti da 41 a 44 del regolamento provvisorio. Va notato in proposito che quattro produttori esportatori hanno avanzato una serie di richieste che sono state accettate dalla Commissione. Essa ha tenuto conto pertanto dei costi supplementari che hanno dovuto essere necessariamente sostenuti per ottenere la licenza. Sono stati corretti anche gli importi relativi ai crediti concessi. Tali correzioni hanno determinato piccoli cambiamenti dei margini di sovvenzione.
- (39) Quattro società hanno beneficiato di questo regime durante il periodo dell'inchiesta ottenendo sovvenzioni varianti tra il 2,34 % e il 17,68 %.

3.2.4. Esenzione totale o parziale dal dazio di importazione sui beni capitali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

- (40) Il governo indiano ha sostenuto che il regime di EPCG, descritto ai punti da 46 a 50 del regolamento provvisorio era inteso a consentire alle imprese di tutti i settori economici di ammodernare i loro impianti e apparecchiature tecnologici preservando al contempo le scarse risorse dell'India in valute estere. È stato argomentato che il vantaggio derivante dal sistema di EPCG non è condizionato all'andamento delle esportazioni poiché le licenze concesse in questo ambito sono ottenibili indipendentemente dalle esportazioni precedentemente effettuate dall'impresa. Inoltre un'impresa che detenga una licenza di EPCG può sempre acquistare beni capitali nazionali invece che importati.
- (41) A proposito di tali affermazioni va notato che, per beneficiare del sistema, una società deve impegnarsi ad esportare un determinato valore di merci entro una determinata scadenza. Questo regime è pertanto condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni, dal momento che non può essere ottenuto alcun vantaggio senza un impegno ad esportare le merci. Esso è considerato perciò specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base e, dunque, compensabile.

(42) I produttori esportatori hanno sostenuto che nel quadro del sistema di EPCG il governo non rinuncia al dazio, ma ne postone soltanto la riscossione. Se un importatore di beni capitali non rispetta l'obbligo di esportazione entro il termine previsto dal regime, gli eventuali dazi dovuti sono riscossi con gli interessi. In tal modo, solo allo scadere del periodo entro il quale deve essere rispettato l'obbligo di esportazione ai sensi del regime si può stabilire se l'importatore abbia beneficiato di una remissione del dazio e se il governo abbia rinunciato all'entrata dovuta conferendo così un vantaggio all'importatore. Sarebbe pertanto prematuro tener conto delle importazioni di beni capitali effettuate nel quadro del regime durante il periodo dell'inchiesta.

(43) A questo proposito va notato che, se una società chiede l'applicazione di questo regime e s'impegna in tal modo a esportare delle merci, si deve partire dal presupposto che tale obbligo sarà rispettato e che l'esenzione finale dal pagamento dei dazi all'importazione sarà ottenuta. Le società devono infatti poter contare sul fatto che in definitiva esse non dovranno pagare detti dazi. Il regime perderebbe altrimenti la sua ragion d'essere.

(44) Inoltre, l'inchiesta ha consentito di accertare che il governo indiano concede proroghe alle imprese che non sono in grado di rispettare l'obbligo di esportazione entro la scadenza inizialmente fissata.

(45) Per questi motivi si considera che il governo rinunci al dazio al momento dell'importazione dei beni capitali e che la società che li importa riceve un vantaggio pari all'ammontare totale dei dazi non corrisposti.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(46) Il vantaggio dei produttori esportatori è stato calcolato come illustrato al punto 53 del regolamento provvisorio. Va notato a questo proposito che tutti i produttori esportatori hanno avanzato una serie di richieste che sono state in parte accettate dalla Commissione. Si è tenuto conto in particolare dei costi che le imprese hanno dovuto necessariamente sostenere per soddisfare alle condizioni di concessione della sovvenzione o per ottenere la sovvenzione e per i quali sono state fornite prove valide. Tali costi sono consistiti principalmente in tasse sulla domanda di licenza e garanzie bancarie. La tassa sulla domanda è una spesa una tantum, mentre le garanzie bancarie possono consistere in un pagamento unico a copertura di un periodo pluriennale di validità della garanzia oppure nel pagamento di varie rate annuali distribuite lungo tutto il periodo di validità della garanzia.

(47) Una delle società interessate, MTZ Polyesters Ltd, ha fatto presente che il metodo applicato nel regolamento provvisorio non è appropriato nel suo caso specifico, in quanto durante il periodo dell'inchiesta si trovava in una situazione completamente diversa dalle altre società. In

particolare essa ha fatto rilevare che, a seguito di eventi imprevedibili, tra i quali una catastrofe naturale, la sua produzione commerciale è iniziata solo nell'ottobre 1998. Ne è conseguito che nel periodo dell'inchiesta essa ha effettuato vendite molto ridotte sia sul mercato interno che all'esportazione, il che ha determinato un elevato margine di sovvenzione. La società ha chiesto pertanto l'impiego di un metodo di calcolo diverso.

(48) Va notato che tale richiesta non è stata presentata alla Commissione prima della comunicazione delle risultanze provvisorie. L'impresa ha tuttavia fornito prove dettagliate e valide sull'inizio della produzione commerciale e sugli effetti di tale inizio ritardato sulle sue attività.

(49) Dopo un attento esame di questi elementi, la Commissione ha concluso che la richiesta di adottare un metodo di calcolo diverso, come proposto dalla società, non era giustificato. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che, date le circostanze particolari ed eccezionali in cui si è trovata la società, l'applicazione ad essa dello stesso denominatore (ossia le esportazioni effettive) applicato alle imprese la cui produzione commerciale è stata normale, portasse a risultati talmente sproporzionati da non rispecchiare più adeguatamente il vantaggio ottenuto dall'impresa in questione con la sovvenzione compensabile di cui ha beneficiato a norma del suddetto regime. La Commissione, pertanto, pur mantenendo lo stesso metodo di calcolo, ha modificato i dati relativi alla produzione e alle esportazioni dell'impresa in base ai dati verificati forniti dalle imprese la cui produzione commerciale si è svolta normalmente, per ripartire il vantaggio derivante dalla sovvenzione durante il periodo dell'inchiesta.

(50) Sei società hanno beneficiato del sistema durante il periodo dell'inchiesta ottenendo vantaggi compresi tra l'1,42 % e l'8,75 %.

3.3. ZONE DI TRASFORMAZIONE PER L'ESPORTAZIONE (EXPORT PROCESSING ZONE-EPZ) E UNITÀ ORIENTATE ALL'ESPORTAZIONE (EXPORT ORIENTED UNITS — EOU)

(51) Il governo indiano ha sostenuto che non rinuncia ad alcuna entrata nel quadro di questo regime che è stato descritto ai punti da 55 a 58 del regolamento provvisorio, poiché i dazi sui beni capitali sono solo sospesi durante il periodo di vincolo. Ciò significa che un'impresa non deve pagare dazi sull'importazione di beni capitali destinati ad essere utilizzati nell'EPZ/EOU. Quando però i beni capitali sono venduti o svincolati, il dazio diviene esigibile e si applica un'aliquota proporzionale al valore ammortato dei beni capitali al momento della vendita o dello svincolo.

- (52) Questa argomentazione è analoga a quella addotta dai produttori esportatori in relazione al regime di EPCG, secondo la quale lo Stato non rinuncia alle entrate, ma le rinvia soltanto. Tuttavia, presupporre che i beni capitali siano importati in esenzione dal dazio e poi rivenduti sul mercato interno, previo pagamento del dazio, priverebbe di senso il regime. In ogni caso, anche ammettendo che i beni capitali siano rivenduti in futuro, lo Stato rinuncerebbe ad un'entrata proporzionale all'ammortamento maturato. Se e quando tali beni capitali sono venduti costituisce esclusivamente una decisione commerciale dell'impresa interessata.
- (53) Per questi motivi si considera che il governo rinunci alle entrate al momento delle importazioni dei beni capitali e il vantaggio che l'impresa riceve consiste pertanto nell'importo totale dei dazi non corrisposti.
- (54) Il produttore esportatore interessato ha formulato un'obiezione analoga e ha presentato argomenti supplementari in relazione alle importazioni di fattori di produzione utilizzati per la fabbricazione di prodotti esportati. Dato che il regime EPZ/EOU è stato utilizzato esclusivamente per l'importazione di beni capitali, non è necessario esaminare tali argomenti supplementari.
- (55) La sovvenzione in questione è condizionata di diritto all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base, in quanto non può essere ottenuta senza accettazione da parte dell'impresa interessata di un obbligo di esportazione, ed è pertanto considerata specifica.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (56) Il vantaggio del produttore esportatore è stato calcolato come illustrato ai punti da 63 a 65 del regolamento provvisorio. Una società ha ricevuto nel quadro di tale regime un vantaggio pari allo 0,7 %.

3.3.1. Esenzione dall'imposta sul reddito

- (57) Come già constatato nel regolamento provvisorio, nessun produttore esportatore ha fatto ricorso a tale regime. Di conseguenza, non sono state imposte misure di compensazione e non sono necessarie risultanze definitive nel quadro dell'inchiesta.

3.4. REGIMI REGIONALI

3.4.1. Incentivi fiscali alle vendite

- (58) I produttori esportatori hanno sostenuto che il vantaggio connesso alle esenzioni dalle imposte sulle vendite, concesse dagli Stati di Gujarat e Maharashtra, e al regime di incentivi fiscali al commercio, dello Stato di Uttar Pradesh, sarebbe attribuito all'acquirente dei beni e non al venditore.
- (59) In questi Stati indiani le imposte sulle vendite o sul commercio sono riscosse alla vendita dei prodotti e vengono aggiunte sulla fattura ai prezzi di vendita. Il venditore svolge pertanto la funzione di riscossione dell'imposta. Diversamente da quanto avviene nei sistemi IVA, nel quadro del sistema delle imposte sulle vendite o

sul commercio, l'imposta pagata non può essere compensata con l'imposta percepita.

- (60) È stato sostenuto che le esenzioni dalle imposte sulle vendite o sul commercio sono state utilizzate dalle società esclusivamente per operazioni di vendita e non in misura sostanziale per l'acquisto di merci.
- (61) Durante la sua visita di accertamento, la Commissione non ha rilevato prove che smentissero tale affermazione. È stato anche appurato che tutti i grandi fornitori di fattori di produzione necessari ai produttori esportatori sono insediati al di fuori degli Stati in questione. I produttori esportatori dovevano perciò pagare l'imposta sulle vendite all'acquisto delle merci.
- (62) Si può pertanto concludere che le esenzioni dall'imposta sulle vendite concesse dagli Stati di Gujarat e Maharashtra e il regime di incentivi fiscali al commercio applicato dallo Stato di Uttar Pradesh non hanno conferito vantaggi ai produttori esportatori.
- (63) Poiché non saranno imposte misure di compensazione, non sono necessarie risultanze definitive a proposito di questi regimi. Si rileva infine che tali conclusioni non pregiudicano eventuali constatazioni relative al ricorso a tali regimi per operazioni di acquisto.

3.4.2. Regimi regionali — Esenzione dall'imposta sull'elettricità

- (64) Il governo indiano e un produttore esportatore, MTZ Polyesters Ltd, hanno affermato che tale regime, descritto ai punti 80 e 81 del regolamento provvisorio, non è specifico in quanto è accessibile a tutte le nuove imprese dello Stato di Gujarat, indipendentemente dalla loro ubicazione.
- (65) La Commissione ha analizzato le prove che le sono state sottoposte per verificare tale affermazione: dopo un attento esame, essa ha concluso che, nonostante la formulazione dei testi di legge pertinenti sia a tratti poco chiara, in particolare per quanto riguarda la definizione di «imprese di servizi» e la fissazione di aliquote d'imposta diverse, il regime in questione è effettivamente applicabile alle stesse condizioni e per un periodo di cinque anni a tutte le nuove imprese industriali che s'insediano in detto Stato.
- (66) L'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base stipula che ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, aderisca a criteri o condizioni oggettivi che disciplinano la spettanza e l'importo della sovvenzione, questa non si considera specifica, purché la spettanza sia automatica e tali criteri e condizioni siano rigorosamente osservati. Tali criteri o condizioni oggettivi devono, tra l'altro, essere applicabili orizzontalmente e non possono favorire talune imprese rispetto ad altre.
- (67) Alla luce delle osservazioni ricevute e delle prove verificate nel quadro della presente inchiesta, si ritiene che il regime in questione soddisfi i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base, in quanto viene applicato in modo orizzontale, poiché ne possono beneficiare imprese di tutto lo Stato in questione, e si basa su criteri oggettivi, ossia la creazione di nuove imprese industriali.

(68) Si conclude pertanto che il regime non è specifico e non è passibile di compensazioni.

3.4.3. Regimi regionali — Rimborso della tassa daziaria («octroi»)

(69) A proposito del rimborso della tassa daziaria, che è stato descritto ai punti 88 e 89 del regolamento provvisorio, il governo indiano ha affermato che si tratta di un'imposta indiretta riscossa in India dalle autorità locali sui beni che entrano nel territorio di una città o di un distretto. Secondo il governo indiano le «direttive sul consumo di fattori immessi nel processo produttivo», figuranti all'allegato II dell'ASMC, autorizzerebbero regimi di riduzione delle imposte indirette cumulative, percepite in anticipo, sulle importazioni che vengono utilizzate nella fabbricazione di prodotti per l'esportazione. Il regime in questione non sarebbe pertanto compensabile.

(70) Questa affermazione non può essere accettata, dal momento che il regime di rimborso della tassa daziaria non è legato in alcun modo alla produzione per l'esportazione.

(71) Non sono state presentate osservazioni avvalorate dalle necessarie prove per quanto riguarda la specificità del regime in questione. Si conferma pertanto che il regime è specifico conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c) del regolamento di base in quanto è esplicitamente limitato a talune imprese, insediate in determinate zone nell'ambito della giurisdizione dell'autorità concedente.

(72) Un produttore esportatore, Garware Polyester Ltd, ha sostenuto di non aver ottenuto alcun vantaggio nel quadro del regime in questione durante il periodo dell'inchiesta, in quanto le autorità dello Stato di Maharashtra non avevano in realtà rispettato i loro obblighi in materia di rimborso.

(73) Tale argomento non può essere accolto, dato che il vantaggio ottenuto è costituito dal legittimo diritto dell'impresa al rimborso, che essa può far valere nei confronti dello Stato di Maharashtra.

(74) Il governo indiano, sostenuto dai produttori esportatori, ha ribadito che il regime è ammissibile in linea generale e ha asserito che la Commissione sarebbe tenuta, specialmente nel caso di paesi in via di sviluppo, a dimostrare che le regioni svantaggiate non sono ammissibili a beneficiare della deroga di cui all'articolo 4, punto 3 del regolamento di base, piuttosto che a giungere ad una conclusione in base alle informazioni disponibili.

(75) A questo proposito va notato che, per quanto riguarda il regime in questione, di cui ha beneficiato un'unica società insediata nella zona di Aurangabat, all'interno dello Stato di Maharashtra, né il governo indiano né un'altra parte interessata hanno fornito, entro i termini, prove che indicassero che erano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento di base. Alcune prove, che si limitavano a dati risalenti al 1981/1982 sono state presentate notevolmente in ritardo. In queste circostanze la Commissione non è tenuta né è in grado di stabilire se il regime in questione soddisfi le condizioni richieste all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento di base, tra cui quelle relative alla valutazione dello sviluppo economico in base a dati statistici.

(76) In queste circostanze la Commissione è costretta a confermare le risultanze illustrate al punto 93 del regolamento provvisorio. Si conclude pertanto definitivamente che il regime in questione è passibile di compensazioni.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(77) Il vantaggio del produttore esportatore è stato calcolato come illustrato al punto 94 del regolamento provvisorio. Tuttavia, poiché la società ha provato di non aver diritto al rimborso dell'importo totale dell'imposta, il margine di sovvenzione è risultato ridotto.

(78) Una società ha beneficiato di questo regime durante il periodo dell'inchiesta ottenendo una sovvenzione pari all'1,08 %

3.4.4. Incentivo speciale al capitale

(79) Il governo indiano e i produttori esportatori hanno formulato osservazioni in merito a questo regime, che è stato descritto ai punti 96 e 97 del regolamento provvisorio. Non è necessario esaminare tali osservazioni, dato che i vantaggi ottenuti grazie a questo regime non sono stati inclusi nel calcolo dei dazi provvisori, per le ragioni indicate al punto 24 del regolamento provvisorio. Di conseguenza, non saranno imposte misure di compensazione e non sono necessarie risultanze definitive.

Importo delle sovvenzioni compensabili

(80) L'importo totale delle sovvenzioni compensabili conformemente alle disposizioni del regolamento di base, espresse ad valorem, per ciascuno degli esportatori soggetti all'inchiesta è il seguente:

(in %)

	PBS	DEPB		EPCGS	EPZ/EOU	Regimi regionali				TOTALE
		Pre-export	Post-export			Imposta sulle vendite	Incentivo al capitale	Rimborso tassa daziaria	Rimborso imposta sull'elettricità	
Ester Industries Ltd		6,84	2,34	2,87						12,0
Flex Industries Ltd			10,44	2,13						12,5
Garware Polyester Ltd		1,31		1,48				1,08		3,8
India Polyfilms Ltd & Jindal Polyester Ltd			4,82	1,52	0,70					7,0
MTZ Polyesters Ltd				8,75						8,7
Polyplex Corporation Ltd			17,68	1,42						19,1

4. PREGIUDIZIO

(83) Pertanto, le risultanze di cui ai punti 105 e 106 del regolamento provvisorio sono qui confermate.

4.1. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(81) Al punto 106 del regolamento provvisorio si affermava che i quattro produttori che hanno presentato la denuncia soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 8 del regolamento di base, poiché realizzano più dell'80 % della produzione comunitaria totale del prodotto in questione, e si considera pertanto che costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 di detto regolamento.

(82) I produttori esportatori indiani hanno sostenuto che la procedura non avrebbe mai dovuto essere iniziata in quanto la denuncia non conterrebbe sufficienti elementi di prova che le condizioni di cui all'articolo 10, punto 8 siano rispettate. Secondo i produttori esportatori il fatto che la produzione vincolata di fogli di PET non fosse inclusa nella denuncia significa che la Commissione non ha potuto stimare la produzione di fogli di PET nella Comunità sulla base della denuncia. Tale affermazione è stata ritenuta infondata, dal momento che i fogli di PET prodotti per il fabbisogno proprio e dunque vincolati non sono mai stati venduti sul mercato libero della Comunità come tali, bensì come prodotti a valle ulteriormente trasformati. Ad ogni modo, il livello della produzione dei denunziati per il mercato libero era sufficiente per considerare ricevibile la denuncia.

4.2. CONSUMO NELLA COMUNITÀ, VOLUMI E QUOTE DI MERCATO DELLE IMPORTAZIONI

(84) Le conclusioni cui era giunta la Commissione nella fase provvisoria, ossia l'esistenza di un incremento significativo delle esportazioni indiane totali del prodotto in questione e un aumento sostanziale della loro quota del mercato comunitario, sono state confermate.

(85) Sono pertanto confermate le risultanze di cui ai punti da 107 a 110 del regolamento provvisorio.

4.3. PREZZI DELLE IMPORTAZIONI SOVVENZIONATE

(86) I produttori esportatori indiani hanno sostenuto che il confronto dei prezzi effettuato nel regolamento provvisorio non è corretto nei loro confronti in quanto non tiene conto della differenza di prezzo tra i fogli di PET normali e quelli speciali. Essi hanno obiettato che le esportazioni indiane consistono principalmente di fogli di PET normali, mentre una quota importante dei fogli di PET prodotti dall'industria comunitaria è di tipo speciale. Tale argomento ha dovuto essere respinto, poiché nella distinzione tra le varie categorie ai fini del confronto dei prezzi si è tenuto conto della differenza tra fogli di PET normali e speciali.

- (87) I produttori esportatori indiani hanno sostenuto inoltre che l'esclusione di taluni aspetti nella strutturazione dei prodotti per categoria effettuata nel questionario ha fatto sì che i loro prezzi risultassero di molto inferiori a quelli degli altri produttori. Dopo essere stati informati delle risultanze provvisorie, i produttori esportatori hanno protestato contro la semplificazione del raggruppamento del prodotto per categorie, sostenendo che tale semplificazione portava ad un confronto errato tra tipi di fogli di PET di qualità diversa. Essi hanno affermato inoltre che il prodotto indiano tende a restringersi maggiormente, ad essere meno largo e meno trasparente rispetto al prodotto comunitario ed è perciò di qualità inferiore e meno caro.
- (88) In base alle informazioni ricevute nel corso dell'inchiesta, nella fase provvisoria la Commissione ha deciso di semplificare il raggruppamento del prodotto in tipi diversi di fogli di PET rispetto alla ripartizione effettuata nei questionari inviati alle parti interessate. Nel nuovo raggruppamento non si teneva conto della larghezza, delle proprietà termiche e della distinzione tra fogli opachi e fogli trasparenti. A questo proposito va notato che il raggruppamento del prodotto per tipi effettuato nel questionario era, nel caso in esame, come in tutte le inchieste, specialmente nella fase della raccolta delle informazioni, indicativo e passibile di modifica. Il seguito dell'inchiesta ha mostrato che tener conto della larghezza nella differenziazione del prodotto avrebbe moltiplicato notevolmente il numero di tipi di prodotto da confrontare, senza peraltro incidere chiaramente sul confronto tra i prezzi. L'inclusione delle proprietà termiche e la distinzione tra fogli opachi e fogli trasparenti non era possibile, poiché si è constatato che non esiste una definizione chiara di opacità e che la definizione di proprietà termiche indicata nei questionari non era sempre utilizzata coerentemente dalle parti. Si è giunti perciò alla situazione in cui sia i produttori comunitari che i produttori esportatori indiani utilizzavano definizioni diverse e incompatibili tra loro.
- (89) La suddetta obiezione dei produttori esportatori indiani non è stata accolta per due motivi: in primo luogo, la semplificazione nel raggruppamento dei prodotti per categorie era inevitabile per poter stabilire opportunamente i margini di sottoquotazione attraverso un confronto rappresentativo dei gruppi di prodotti dichiarati da entrambe le parti interessate (circa 400 codici di gruppi di prodotti industriali della Comunità sono stati confrontati con circa 160 codici di controllo delle merci dei produttori esportatori indiani); d'altro lato, la determinazione della sottoquotazione indica già, in forma semplificata ma sufficiente, le differenze esistenti in termini di caratteristiche fisiche tra i tipi fabbricati dai produttori esportatori indiani e quelli dell'industria comunitaria.
- (90) Tutti i produttori esportatori indiani hanno chiesto anche un adeguamento dovuto ad una differenza di stadio commerciale. Essi hanno argomentato che, mentre essi vendono una grossa quota dei loro fogli di PET a importatori della Comunità, l'industria comunitaria vende in primo luogo direttamente a imprese di trasformazione. Essi hanno chiesto pertanto che il confronto inteso a stabilire i margini di sottoquotazione sia effettuato tra i prezzi di rivendita degli importatori alle imprese di trasformazione e i prezzi praticati dall'industria comunitaria. I produttori esportatori indiani sostengono che un importatore comunitario riceve per le sue vendite all'industria di trasformazione un margine del 25 % circa, che rappresenta l'adeguamento da essi richiesto per la differenza di livello commerciale.
- (91) A questo proposito va notato che il questionario della Commissione distingueva tra cinque livelli commerciali: 1) distributori, 2) imprese di trasformazione, 3) OEM, 4) utilizzatori finali e 5) altri. I produttori esportatori indiani hanno dichiarato nelle loro risposte al questionario che gran parte dei loro fogli di PET sono venduti in Europa sotto la categoria «altri», senza ulteriori specificazioni. Dopo la comunicazione delle risultanze provvisorie i produttori esportatori indiani hanno specificato che le loro vendite agli importatori comunitari dichiarate alla voce «altri» andavano considerate come vendite ai distributori. Tuttavia, l'inchiesta ha rivelato che alcuni di questi distributori procedono anche alla trasformazione del prodotto, dimostrando così che i chiarimenti dei produttori esportatori indiani in merito al livello commerciale erano inesatti. L'inchiesta non ha confermato, inoltre, l'esistenza di una differenza di prezzo del 25 % tra i due livelli commerciali. Infatti, per quanto riguarda le vendite dell'industria comunitaria, il prezzo medio applicato ai distributori è più elevato del prezzo praticato nei confronti delle imprese di trasformazione. Ciò significa che, nella situazione dei produttori esportatori indiani, qualsiasi adeguamento avrebbe aumentato di fatto i margini di sottoquotazione dei prezzi. Il fatto che l'industria comunitaria applichi ai distributori prezzi superiori a quelli praticati nei confronti delle imprese di trasformazione è giustificato dal fatto che queste ultime acquistano grandi quantitativi e ricevono pertanto uno sconto sulla quantità. Dai dati presentati dai produttori esportatori indiani si deduce che cinque società su sei vendono alle imprese di trasformazione a prezzi più elevati che ai distributori mentre una società vende ai distributori a prezzi notevolmente superiori; la differenza di prezzo tra i due livelli commerciali è per le altre società notevolmente inferiore al 25 %.
- (92) L'inchiesta ha rivelato anche che i due maggiori livelli commerciali non sono chiaramente distinti fra loro, per il fatto che alcune grandi imprese sono attive sia a livello della distribuzione che a quello della trasformazione. Si è constatato inoltre che non esiste una differenza di prezzo evidente tra i due livelli e che, ai fini della determinazione del prezzo, i quantitativi ordinati sembrano essere più importanti del livello commerciale. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dai produttori esportatori indiani, è risultato dall'inchiesta che l'industria comunitaria vende il prodotto in questione anche ai distributori oltre che alle imprese di trasformazione. Si è concluso pertanto che non vi sono motivi per accordare ai produttori esportatori indiani un adeguamento per una differenza di livello commerciale.

(93) Uno dei produttori esportatori indiani, MTZ, ha chiesto anche un adeguamento per una differenza qualitativa. L'impresa ha sostenuto di avere incluso nell'elenco delle transazioni utilizzato per il calcolo dei margini di sottoquotazione i fogli di PET di minore qualità e che per questi tipi di fogli dovrebbe essere praticato un adeguamento sotto forma di un aumento del prezzo di vendita del 100 %. A questo proposito va notato che nella risposta al questionario MTZ afferma di produrre tre qualità di fogli: qualità A, qualità B e fogli di minore qualità. Nell'elenco delle transazioni, tuttavia, non figura alcun riferimento a differenti livelli qualitativi. Dopo la comunicazione delle misure provvisorie, MTZ ha fornito ulteriori informazioni su come individuare i prodotti di minore qualità nell'elenco delle transazioni. Dopo aver ricevuto queste informazioni, la Commissione ha messo a confronto i prezzi dei presunti prodotti di minore qualità e quelli degli altri tipi di prodotti e ha concluso che non vi sono differenze di prezzo tra i due gruppi. La richiesta di MTZ di un adeguamento per una differenza qualitativa non ha potuto perciò essere accolta.

(94) Infine, i produttori esportatori indiani hanno argomentato che la Commissione, nel calcolare i margini di sottoquotazione dei prezzi, avrebbe dovuto compensare i margini negativi con quelli positivi. Poiché ciò non è stato fatto, il margine di eliminazione del pregiudizio calcolato è risultato essere superiore. Va notato in proposito che nella metodologia descritta ai punti da 112 a 114 del regolamento provvisorio a proposito del calcolo dei margini di sottoquotazione, la media ponderata dei prezzi netti delle importazioni sovvenzionate è stata confrontata, in base ai modelli, con la media ponderata dei prezzi netti dell'industria comunitaria sul mercato comunitario. Questo metodo ha consentito di tener conto, modello per modello, dell'importo del quale il prezzo dei produttori esportatori indiani eccedeva, in un'operazione di esportazione, la media ponderata dei prezzi dell'industria comunitaria. L'obiezione dei produttori esportatori indiani è stata pertanto respinta.

(95) Dalle considerazioni che precedono consegue che i margini di sottoquotazione varianti tra il 28,2 % e il 50,5 %, indicati al punto 114 del regolamento provvisorio, sono confermati.

4.4. SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(96) Il governo indiano ha sostenuto in linea generale che, a giudicare dalle risposte non riservate dei denunziati, l'industria comunitaria non ha subito alcun danno. A questo proposito, come indicato ai punti da 115 a 125 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha dimostrato che i trend generali dell'industria comunitaria sono negativi, soprattutto per quanto riguarda la quota di mercato, i prezzi e la redditività, il che è chiaramente indice di un pregiudizio grave. Questo trend è confermato sufficientemente nelle risposte non riservate dell'industria comunitaria.

(97) I produttori esportatori indiani hanno sostenuto che la scelta di adottare il 1995 come anno di inizio per la raccolta dei dati ai fini dell'inchiesta ha distorto l'analisi favorendo la constatazione di un pregiudizio a danno dell'industria comunitaria. Secondo i produttori esporta-

tori indiani, essendo stato il 1995 un anno eccezionalmente positivo a causa della domanda molto elevata, è più che naturale che gli indicatori di pregiudizio abbiano evidenziato negli anni successivi un trend negativo. I produttori esportatori indiani sostengono che se fosse stato adottato come anno di base il 1993 si sarebbe avuta una visione più corretta dell'evoluzione dei fattori di pregiudizio. Lo scopo dell'inchiesta è però di valutare gli effetti delle importazioni passibili di compensazione sulla situazione economica dell'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta. Per eseguire tale analisi, vengono individuati, in base alle informazioni relative ad una serie di anni (di norma tre) precedenti il periodo dell'inchiesta, i trend di una serie di indicatori. L'analisi non mira pertanto a confrontare l'anno di base con il periodo dell'inchiesta, bensì a valutare l'andamento annuo all'interno di tutto il periodo considerato. Ad ogni modo va notato che, all'epoca in cui è stato stabilito il periodo di riferimento, non era disponibile alcuna informazione sulla possibilità che gli indicatori di pregiudizio avrebbero mostrato una struttura diversa scegliendo come anno di base un anno precedente. Va rilevato infine che la scelta di un anno precedente non sarebbe stata favorevole ai produttori esportatori indiani, poiché la loro quota di mercato è aumentata fortemente negli anni precedenti al periodo dell'inchiesta.

(98) Di conseguenza, le risultanze indicate ai punti da 115 a 125 del regolamento provvisorio sono confermate.

4.5. CONCLUSIONI SUL PREGIUDIZIO

(99) In base alle considerazioni che precedono si conferma che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. EFFETTI DELLE IMPORTAZIONI SOVVENZIONATE

(100) I produttori esportatori indiani e il governo indiano hanno sostenuto che non vi è una correlazione evidente tra le esportazioni indiane sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Essi hanno rilevato che vi è stato uno sviluppo negativo dei prezzi dei fogli di PET a livello mondiale, causato da un'eccedenza del prodotto sul mercato, unita ad una diminuzione del prezzo delle principali materie prime. Secondo i produttori esportatori indiani, i prezzi dei fogli di PET nella Comunità hanno semplicemente seguito il trend mondiale negativo dei prezzi e a sostegno delle loro affermazioni invocano il fatto che il prezzo medio dei produttori comunitari è sceso nel 1996, quando è diminuita anche la quota di mercato dei produttori esportatori indiani. Va ricordato tuttavia che l'India è uno dei paesi che contribuisce maggiormente all'eccedenza di fogli di PET sul mercato mondiale e che in base ai dati di EUROSTAT i produttori esportatori indiani hanno ridotto i loro prezzi sul mercato europeo già dal 1996, mentre gli altri grandi paesi esportatori, Stati Uniti,

Giappone e Corea del Sud, li hanno aumentati. Il fatto che abbiano perduto quote di mercato nel 1996 non significa che non hanno causato pregiudizio all'industria comunitaria con un'aumentata pressione sui prezzi che ha fatto scendere del 3 % il prezzo medio dell'industria comunitaria. Infine, non si deve dimenticare che l'analisi del pregiudizio è eseguita in base al periodo dell'inchiesta e che gli anni precedenti sono utilizzati principalmente per stabilire il trend.

Pertanto, gli argomenti avanzati dai produttori esportatori indiani e dal governo indiano devono essere respinti.

5.2. ALTRI FATTORI

- (101) Le risultanze di cui ai punti da 134 a 144 del regolamento provvisorio sono qui confermate con le seguenti integrazioni.

5.2.1. Importazioni da altri paesi terzi

- (102) I produttori esportatori indiani hanno ribadito il loro punto di vista secondo il quale l'inchiesta li discriminerebbe prendendo in considerazione solo le importazioni originarie dell'India e non, ad esempio, le importazioni dalla Corea del Sud, il cui volume è aumentato e i cui prezzi medi sono calati nel periodo in esame. I produttori esportatori indiani hanno sostenuto che con ogni probabilità l'aumento del volume delle importazioni dalla Corea del Sud è più elevato di quanto indichino i dati ufficiali di EUROSTAT, in quanto non è escluso che gli importatori di fogli di PET coreani sdoganino talvolta le merci utilizzando il codice NC 3920 69 00 (altri poliesteri), come hanno già fatto per i fogli di PET originari dell'India.
- (103) La Commissione reitera gli argomenti esposti nel regolamento provvisorio, ossia che l'incremento assoluto e relativo della quota di mercato della Corea del Sud è inferiore a quello dell'India e che i prezzi dei fogli di PET sudcoreani si sono mantenuti sistematicamente ad un livello superiore ai prezzi indiani. Inoltre, i produttori esportatori coreani hanno ridotto i loro prezzi solo un anno dopo quelli indiani. Per quanto riguarda l'eventuale importazione del prodotto in questione sotto il codice NC di altri poliesteri, la Commissione non dispone di prove indicanti che i fogli di PET sudcoreani abbiano potuto essere sdoganati sotto tale codice.
- (104) Infine, la Commissione non ha avuto motivo di avviare un'inchiesta a carico della Corea del Sud, in quanto non le sono stati sottoposti elementi che dimostrino l'esistenza di pratiche sleali, quali dumping o esportazioni sovvenzionate, da parte dei produttori esportatori sudcoreani.
- (105) In base alle considerazioni che precedono si conclude che la situazione delle importazioni originarie dell'India è diversa da quella delle importazioni originarie della Corea del Sud e che non può perciò esservi stata discriminazione.

5.2.2. Fluttuazione dei prezzi delle materie prime

- (106) I produttori esportatori indiani hanno sostenuto che dalle risposte non riservate dell'industria comunitaria al questionario della Commissione si può concludere che la diminuzione media dei prezzi delle materie prime durante il periodo in esame è stata più vicina ad un terzo che al 17 % indicato nel regolamento provvisorio. Ciò sarebbe confermato dalle informazioni pubblicamente accessibili sull'andamento dei prezzi delle materie prime. I produttori esportatori indiani hanno ribadito la loro precedente affermazione, secondo la quale con un calo di un terzo del prezzo delle materie prime l'industria comunitaria può ridurre i suoi prezzi senza diminuire la propria redditività; le importazioni dall'India non sarebbero pertanto all'origine delle riduzioni dei prezzi dell'industria comunitaria.
- (107) La Commissione, basandosi sulle risposte riservate al suo questionario, ha esaminato l'andamento dei prezzi di tutte le materie prime utilizzate nella produzione di fogli di PET, constatando, come indicato al punto 140 del regolamento provvisorio, una diminuzione del 17 %. È vero che le risposte non riservate dell'industria comunitaria al questionario si concentravano sull'andamento dei prezzi del dimetiltereftalato (DMT) e dell'acido tereftalico (TPA). Poiché però i prezzi di queste materie prime sono diminuiti più dei prezzi delle altre, considerare un calo del 17 % dei costi totali delle materie prime è coerente con una maggiore diminuzione dei costi di DMT e PTA. Ne consegue che le conclusioni del punto 140 del regolamento provvisorio sono coerenti con le risposte dell'industria comunitaria al questionario e sono pertanto confermate.

5.2.3. Difficoltà generali del settore del poliestere

- (108) I produttori esportatori indiani hanno sostenuto che i prezzi in diminuzione dei fogli di polipropilene orientato biassialmente avrebbero una ripercussione diretta sui prezzi dei fogli di PET utilizzati nel settore degli imballaggi, in quanto i prodotti sarebbero interscambiabili per gli utilizzatori di fogli di PET. I prezzi sarebbero dunque in ogni caso diminuiti, sostengono i produttori esportatori indiani, indipendentemente dall'aumento delle importazioni di fogli di PET nella Comunità.
- (109) La Commissione deve respingere tale affermazione in quanto non sostenuta da alcuna prova.

5.3. CONCLUSIONI RELATIVE AL NESSO CAUSALE

- (110) Alla luce delle considerazioni che precedono, le conclusioni del punto 145 del regolamento provvisorio sono confermate.

6. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

6.1. NOTA PRELIMINARE

- (111) Nessun nuovo elemento o nuova considerazione è stato sottoposto da alcuna delle parti in merito all'interesse dell'industria comunitaria, degli altri produttori comunitari o degli importatori di fogli di PET.

Le risultanze del regolamento provvisorio sono pertanto confermate, in particolare la conclusione che l'incidenza delle misure di compensazione sulle suddette categorie sarebbe benefica (industria comunitaria e altri produttori comunitari che producono per il mercato libero), né positiva né negativa (produttori che producono per il proprio fabbisogno) o al massimo solo limitatamente negativa (importatori).

6.2. INTERESSE DEGLI UTILIZZATORI DEL PRODOTTO IN QUESTIONE

- (112) Come indicato al punto 2, la Commissione, dopo la comunicazione delle risultanze che hanno portato all'adozione delle misure di compensazione, ha ricevuto le osservazioni di due utilizzatori del prodotto in questione. Questi utilizzatori hanno affermato che, contrariamente a quanto constatato provvisoriamente dalla Commissione, i fogli di PET costituiscono per loro un importante fattore di costo e che la fabbricazione di prodotti a valle basata su tale materia prima rappresenta una quota notevole della loro produzione totale. Essi hanno sostenuto inoltre che l'aumento dei prezzi dell'industria comunitaria rende difficile per loro competere sul mercato a valle con le importazioni provenienti dalla Corea del Sud, dalla Cina e dagli Stati Uniti. Essi hanno rilevato inoltre che, in alcuni casi, l'industria comunitaria ha rifiutato la fornitura di determinati quantitativi di fogli di PET, invocando la mancanza di sufficienti capacità di produzione. L'industria comunitaria è stata accusata inoltre di aver rifiutato di sviluppare fogli non standard per i bisogni specifici di uno di tali utilizzatori, mentre un produttore indiano avrebbe accettato di farlo. Di conseguenza, sarebbe nell'interesse degli utilizzatori mantenere le importazioni originarie dell'India come approvvigionamento alternativo di fogli di PET.

- (113) La Commissione conferma gli argomenti e le conclusioni esposti al punto 153 del regolamento provvisorio per quanto riguarda la quota dei fogli di PET sul totale dei costi di produzione degli utilizzatori in genere e la quota di prodotti a valle fabbricati a partire da fogli di PET sul totale della produzione degli utilizzatori. Trattandosi nella fattispecie di un'analisi generale, vi possono essere singoli casi nei quali i fogli di PET costituiscono una materia prima essenziale per l'utilizzatore. Tale considerazione non modifica tuttavia i risultati generali dell'inchiesta. Da quest'ultima è emerso inoltre che, anche nel caso di taluni utilizzatori per i quali i fogli di PET sono un fattore di costo importante, le importazioni di fogli di PET originarie dell'India hanno rappresentato una quota secondaria degli acquisti totali di questo prodotto. Inoltre, le preoccupazioni degli utilizzatori in merito alla scomparsa di una fonte alternativa di approvvigionamento alla quale fare ricorso in caso di insufficienze di

capacità o della necessità di sviluppare un nuovo tipo di fogli sono infondate, poiché i dazi compensativi non escluderanno i produttori esportatori indiani dal mercato comunitario, bensì elimineranno soltanto gli effetti di un sovvenzionamento sleale e dannoso.

6.3. CONCLUSIONI RELATIVE ALL'INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (114) Tenendo conto dei vari interessi in causa e degli aspetti illustrati sopra, la Commissione può confermare che non vi sono motivi determinanti per non prendere misure contro le importazioni in questione.

7. DAZIO DEFINITIVO

- (115) Sulla base delle conclusioni relative alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, la Commissione ritiene necessario adottare misure compensative definitive.

7.1. LIVELLO DI ELIMINAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (116) L'industria comunitaria ha indicato che era necessario applicare un margine di profitto superiore al 6 % (stabilito dalla Commissione nel punto 156 del regolamento provvisorio). Tuttavia, in questo caso, non è importante definire una percentuale conclusiva in quanto, anche con quella più bassa applicata dalla Commissione, il margine di sovvenzione risulta più elevato del margine di pregiudizio. I produttori esportatori indiani hanno chiesto adeguamenti per una differenza di livello commerciale e hanno proposto una correzione del metodo di calcolo dei margini di sottoquotazione, per determinare il livello al quale il pregiudizio risulta eliminato. MTZ ha chiesto inoltre un adeguamento per differenze nella qualità del prodotto. Come indicato ai punti 92 e 93, tali richieste hanno dovuto essere respinte.

7.2. FORMA E AMMONTARE DEL DAZIO

- (117) Ove opportuno sono stati modificati gli importi delle sovvenzioni compensabili determinati in via provvisoria. L'aliquota del dazio compensativo definitivo ne risulta ridotta rispetto all'ammontare del dazio provvisorio per tutti i produttori esportatori indiani che hanno cooperato.

- (118) A norma dell'articolo 15, punto 1 del regolamento di base, l'aliquota del dazio dovrebbe corrispondere al margine di sovvenzione, a meno che il margine di pregiudizio non sia inferiore. Ai produttori che hanno cooperato si applicano pertanto le seguenti aliquote del dazio:

— Ester Industries Ltd:	12,0 %
— Flex Industries Ltd:	12,5 %
— Garware Polyester Ltd:	3,8 %
— India Polyfilms Ltd:	7,0 %
— Jindal Polyester Ltd:	7,0 %
— MTZ Polyesters Ltd:	8,7 %
— Polyplex Corporation Ltd:	19,1 %

- (119) Dato l'elevato livello della cooperazione, che ha riguardato più dell'80 % delle importazioni del prodotto interessato originarie dell'India, si è ritenuto opportuno fissare l'aliquota del dazio da applicare alle società che non hanno cooperato al livello dell'aliquota più elevata stabilita per le società che hanno collaborato, ossia il 19,1 %. Tale livello assicura che non sia ricompensata la mancata collaborazione e che sia minimizzata l'evasione del dazio.
- (120) I punti 159 e 160 del regolamento provvisorio sono confermati.

8. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

- (121) In considerazione dell'entità delle sovvenzioni compensabili accertate nei confronti dei produttori esportatori e alla luce della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria si considera necessario che gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 1810/1999 siano definitivamente riscossi sino all'importo dei dazi definitivi istituiti.

9. PROPOSTE DI IMPEGNI

- (122) Per concludere, i servizi della Commissione hanno ricevuto proposte di impegni relativi ai prezzi da cinque imprese d'esportazione indiane. I servizi della Commissione hanno esaminato dette proposte e concluso che non possono essere controllate sufficientemente né

gestite a causa della complessità del prodotto: circa 160 prezzi minimi sarebbero necessari per coprire tutte le categorie del prodotto indiano e non vi sono garanzie che l'organizzazione proposta per controllare il rispetto degli impegni, la Export Inspection Agency of India, abbia il mandato e disponga dei mezzi tecnici per eseguire un tale controllo dettagliato. Di conseguenza, i servizi della Commissione hanno dovuto respingere le proposte d'impegni ricevute,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) di cui ai codici NC ex 3920 62 19 (codici Taric 3920 62 19*10, 3920 62 19*15, 3920 62 19*25, 3920 62 19*30, 3920 62 19*35, 3920 62 19*40, 3920 62 19*45, 3920 62 19*50, 3920 62 19*55, 3920 62 19*60, 3920 62 19*65, 3920 62 19*70, 3920 62 19*75, 3920 62 19*80, 3920 62 19*81, 3920 62 19*85, 3920 62 19*87, 3920 62 19*89, 3920 62 19*91) e ex 3920 62 90 (codici Taric 3920 62 90*30, 3920 62 90*91), originarie dell'India.

2. Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Produttore	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Ester Industries Ltd 75-76, Amrit Nagar, Behind N.D.S.E. Part-1, New Delhi — 110 003, India	12,0 %	A026
Flex Industries Ltd A-1, Sector-60, Noida — 201 301 (U.P.), India	12,5 %	A027
Garware Polyester Ltd 50-A Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai — 400 057, India	3,8 %	A028
India Polyfilms Ltd 112, Indra Prakash Building 21, Barakhamba Road, New Delhi — 110 001, India	7,0 %	A029
Jindal Polyester Ltd 115-117, Indra Prakash Building 21, Barakhamba Road, New Delhi — 110 001, India	7,0 %	A030
MTZ Polyesters Ltd Sarnath Centre, Upvan Area, Upper Govind Nagar, Malad (E), Mumbai — 400 097, India	8,7 %	A031

Produttore	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Polyplex Corporation Ltd 2 Ring Road, Kilokri, Opposite Maharani Bagh, New Delhi — 110 014, India	19,1 %	A032
Tutte le altre società indiane	19,1 %	A999

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio in conformità del regolamento (CE) n. 1810/1999 sono definitivamente riscossi fino a concorrenza dell'aliquota del dazio definitivo.

La parte degli importi che supera l'aliquota del dazio definitivo è svincolata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

REGOLAMENTO (CE) N. 2598/1999 DEL CONSIGLIO**del 7 dicembre 1999****recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 48/1999 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 48/1999 ⁽²⁾ stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale;
- (2) ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽³⁾, possono essere istituiti TAC precauzionali secondo le condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento; tali condizioni sono soddisfatte per lo stock di scampo nel mare del Nord e nello Skagerrak, nel Kattegat e nella zona CIEM IIIbcd, nonché per lo stock di spratto nella zona CIEM IIa (acque comunitarie) e mare del Nord (acque comunitarie);
- (3) secondo il parere scientifico più recente, il TAC del merluzzo bianco per il 1999 può essere aumentato, senza intaccare i principi di conservazione;

- (4) inoltre, nell'ambito delle consultazioni bilaterali tra la Comunità e la Polonia sui reciproci diritti di pesca per il 1999, le parti della Comunità per lo spratto del Baltico sono state modificate;
- (5) al fine di garantire il sostentamento dei pescatori comunitari, è importante che tali attività di pesca siano aperte quanto prima nel 1999; in considerazione dell'urgenza della questione è indispensabile prevedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al paragrafo I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'unione europea, allegato al trattato di Amsterdam;
- (6) occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 48/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del presente regolamento sostituisce i rispettivi elementi dell'allegato del regolamento (CE) n. 48/1999.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1999.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

K. SASI

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1570/1999 (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

ALLEGATO

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Kattegat
België/Belgique Danmark 4 320 Deutschland 90 Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 2 590 United Kingdom CE 7 000 TAC 7 000	
Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: Skagerrak e Kattegat ⁽¹⁾ , IIIbcd ⁽¹⁾
België/Belgique Danmark 3 675 ⁽²⁾ Deutschland 10 ⁽³⁾ Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 1 315 ⁽²⁾ United Kingdom CE 5 000 TAC 5 000	⁽¹⁾ Acque della Comunità. ⁽²⁾ Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 4 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Norvegia. ⁽³⁾ Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 12 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Norvegia.

Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: Ila ⁽¹⁾ , Mare del Nord ⁽¹⁾
België/Belgique 900 Danmark 900 Deutschland 15 Ελλάδα España France 25 Ireland Italia Luxembourg Nederland 465 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 14 895 CE 17 200 TAC 17 200	⁽¹⁾ Acque della Comunità.
Specie: Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: Ila ⁽¹⁾ , Mare del Nord ⁽¹⁾
België/Belgique 2 370 Danmark 187 380 Deutschland 2 370 Ελλάδα España France 2 370 Ireland Italia Luxembourg Nederland 2 370 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 1 330 ⁽²⁾ United Kingdom 7 810 CE 206 000 TAC 225 000	⁽¹⁾ Acque della Comunità. ⁽²⁾ Compreso il cicerello.

Specie: Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: IIIbcd ⁽¹⁾
België/Belgique Danmark 48 064 Deutschland 30 450 Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland 25 160 Sverige 109 916 ⁽³⁾ United Kingdom CE 213 590 ⁽²⁾ TAC 468 000	⁽¹⁾ Acque della Comunità. ⁽²⁾ Di cui non più di 8 000 t possono essere pescate nella zona dell'Estonia, non più di 6 000 t nella zona della Lettonia e non più di 4 000 t nella zona della Lituania. ⁽³⁾ Quando il consumo di questo contingente raggiunge il livello di 105 917 t, le restanti 4 000 tonnellate possono essere catturate soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno di Svezia.

REGOLAMENTO (CE) N. 2599/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 1999****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 dicembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	74,8
	624	132,5
	999	103,7
0707 00 05	204	83,7
	999	83,7
0709 90 70	052	110,6
	204	151,3
	999	130,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	38,4
	204	53,9
	388	36,7
	508	33,1
	999	40,5
0805 20 10	204	52,6
	999	52,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	69,5
	999	69,5
0805 30 10	052	62,3
	600	68,2
	999	65,3
	999	65,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	83,6
	404	73,5
	728	109,8
	999	89,0
	999	89,0
0808 20 50	064	63,2
	400	115,5
	720	85,1
	999	87,9

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2600/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 1999****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999 ⁽²⁾,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f);
- (2) considerando che l'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000;

- (3) considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 dicembre 1999 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di gennaio 2000 possono essere presentate domande di titoli per 5 909,384 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 2601/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 1999****che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

(1) considerando che gli importi degli aiuti per la fornitura alle Azzorre e a Madera di prodotti del settore delle carni suine sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1725/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2000/1999 ⁽⁴⁾; che per il calcolo dell'aiuto a favore dei prodotti del settore delle carni suine destinati alle Azzorre e a Madera è necessario prendere in considerazione il rapporto esistente tra gli aiuti a favore dei cereali e gli aiuti a favore delle carni suine; che

tenendo conto delle variazioni dei corsi e dei prezzi dei prodotti cerealicoli nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, è necessario fissare nuovamente l'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera, conformemente a quanto indicato in allegato;

(2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1725/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 95.

⁽⁴⁾ GU L 247 del 18.9.1999, pag. 18.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I, provenienti dal mercato della Comunità

(in EUR/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 11 10 9000	11,7
0203 12 11 9100	17,5
0203 12 19 9100	11,7
0203 19 11 9100	11,7
0203 19 13 9100	17,5
0203 19 15 9100	11,7
0203 19 55 9110	19,8
0203 19 55 9310	19,8
0203 21 10 9000	11,7
0203 22 11 9100	17,5
0203 22 19 9100	11,7
0203 29 11 9100	11,7
0203 29 13 9100	17,5
0203 29 15 9100	11,7
0203 29 55 9110	19,8

Nota: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2602/1999 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1999**

che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

(1) considerando che gli importi degli aiuti per la fornitura alle isole Canarie di prodotti del settore delle carni suine sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1487/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2002/1999 ⁽⁴⁾; che, per il calcolo dell'aiuto a favore dei prodotti del settore delle carni destinati alle isole Canarie, è necessario prendere in considerazione il rapporto esistente tra gli aiuti a favore dei cereali e gli aiuti a favore delle carni suine; che,

tenendo conto delle variazioni dei corsi e dei prezzi dei prodotti cerealicoli nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, è necessario fissare nuovamente l'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie, conformemente a quanto indicato nell'allegato;

(2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1487/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 63.

⁽⁴⁾ GU L 247 del 18.9.1999, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità*(in EUR/100 kg peso netto)*

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 21 10 9000	11,7
0203 22 11 9100	17,5
0203 22 19 9100	11,7
0203 29 11 9100	11,7
0203 29 13 9100	17,5
0203 29 15 9100	11,7
0203 29 55 9110	19,8

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione.»

REGOLAMENTO (CE) N. 2603/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 1999****recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1257/1999 si applica, per quanto riguarda il sostegno comunitario, a decorrere dal 1° gennaio 2000. I regolamenti abrogati e le disposizioni soppresse da detto regolamento continuano ad applicarsi alle azioni approvate dalla Commissione in forza dei pertinenti regolamenti anteriormente al 1° gennaio 2000;
- (2) è opportuna l'adozione di norme transitorie per agevolare il passaggio dal sistema vigente al nuovo sistema di sostegno dello sviluppo rurale, onde evitare difficoltà o ritardi nell'attuazione delle azioni di sostegno dello sviluppo rurale nel corso del periodo transitorio;
- (3) a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999, i piani di sviluppo rurale si estendono su un periodo di programmazione che ha inizio il 1° gennaio 2000. Per garantire che tutte le future misure siano comprese nella nuova programmazione è opportuno che la Commissione non approvi, in forza delle norme vigenti, altre misure o modificazioni di misure la cui validità oltrepassi il termine del 31 dicembre 1999, a meno che la loro approvazione immediata sia necessaria per motivi inderogabili;
- (4) per garantire la continuità del sostegno agroambientale, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a prorogare gli attuali impegni agroambientali per il periodo necessario a permettere la transizione al nuovo regime e a concludere nuovi contratti agroambientali nella misura in cui possa essere garantita la piena compatibilità di tali impegni con il nuovo quadro normativo del sostegno. Per garantire effettività alle nuove norme sul sostegno agroambientale, le specifiche disposizioni transitorie relative agli impegni agroambientali devono applicarsi a partire dal 30 luglio 1999, ossia dal giorno successivo al loro annuncio agli Stati membri in seno al comitato di gestione. È inoltre opportuno autorizzare gli Stati membri a concludere impegni agroambientali anteriormente al 1° gennaio 2000 in base a domande presentate prima del 30 luglio 1999 in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consi-

glio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione⁽³⁾;

- (5) i pagamenti connessi agli impegni assunti anteriormente al 1° gennaio 2000 per progetti di sviluppo rurale che in futuro saranno finanziati dal FEAOG, sezione garanzia, continueranno ad essere finanziati dal FEAOG, sezione orientamento fino al 31 dicembre 2001, secondo le modalità vigenti e compatibilmente con le risorse disponibili. Tuttavia, le spese sostenute sino al 31 dicembre 2001 nell'ambito di piani pluriennali e connesse a questi impegni, così come le indennità compensative relative al più tardi all'anno 1999, possono essere finanziate, a determinate condizioni, dal FEAOG, sezione garanzia qualora non siano disponibili fondi, o i fondi disponibili siano insufficienti. In ogni caso, le spese sostenute nell'ambito di piani pluriennali dopo la data del 31 dicembre 2001 saranno finanziate dal FEAOG sezione garanzia;
- (6) è opportuno stabilire norme specifiche per determinare il termine a decorrere dal quale sono considerate ammissibili le spese che rientrano nei documenti di programmazione per lo sviluppo rurale del nuovo regime;
- (7) per risolvere specifici problemi connessi alla modificazione del criterio per il pagamento delle indennità compensative, che da pagamento per capo diventa pagamento per ettaro, è opportuno autorizzare gli Stati membri a continuare, per un periodo transitorio di un anno, a versare le indennità in base al criterio per capo;
- (8) è necessario definire le date di decorrenza di efficacia delle norme in materia di aiuti di Stato di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1257/1999, per i nuovi aiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE⁽⁴⁾;
- (9) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Campo di applicazione*Articolo 1*

Il presente regolamento reca misure specifiche intese ad agevolare la transizione dal sistema vigente a quello istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

⁽²⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 91.⁽³⁾ GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 35.⁽⁴⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

CAPO II

Misure preesistenti*Articolo 2*

In forza dei regolamenti abrogati dall'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la Commissione non approva misure, o loro modificazioni, la cui durata di efficacia oltrepassi la data del 31 dicembre 1999, a meno che un'immediata approvazione sia necessaria per motivi inderogabili.

Articolo 3

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di prorogare al massimo di un anno, senza tuttavia superare la data del 31 dicembre 2000, la durata degli impegni agroambientali assunti in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 e che scadano prima dell'approvazione, da parte della Commissione, del documento di programmazione per lo sviluppo rurale.

Il periodo di proroga non è preso in considerazione ai fini del calcolo della durata degli impegni in forza del regolamento (CE) n. 1257/1999.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di concludere nuovi impegni agroambientali in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 solo anteriormente al 1° gennaio 2000 e purché sussista una delle seguenti condizioni:

- a) che sia stata presentata una domanda prima del 30 luglio 1999, per un impegno da sottoscrivere senza indugio, ai fini della continuità del sostegno agroambientale;
- b) che i nuovi impegni siano modificati quanto prima, se necessario, al fine di renderli conformi al documento di programmazione per lo sviluppo rurale approvato dalla Commissione: in tal caso, il periodo che precede la modificazione non è preso in considerazione ai fini del calcolo della durata degli impegni in forza del regolamento (CE) n. 1257/1999.

3. Gli Stati membri specificano in modo dettagliato nei loro piani di sviluppo rurale l'eventuale esercizio delle facoltà di cui ai paragrafi 1 e 2 e vi inseriscono gli impegni modificati in forza del paragrafo 2, lettera b).

Articolo 4

1. In relazione al sostegno concesso in forza dei regolamenti (CEE) n. 1696/71 ⁽¹⁾, (CEE) n. 404/93 ⁽²⁾ e (CE) n. 2200/96 ⁽³⁾ del Consiglio, nonché in forza dei regolamenti (CEE) n. 4256/88 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 1610/89 ⁽⁵⁾, (CEE) n. 867/90 ⁽⁶⁾, (CE) n. 950/97 ⁽⁷⁾, (CE) n. 951/97 ⁽⁸⁾ e (CE) n. 952/97 ⁽⁹⁾ del Consiglio, si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

⁽¹⁾ GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 374 del 31.12.1988, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 165 del 15.6.1989, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 91 del 6.4.1990, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 30.

2. I pagamenti connessi agli impegni conclusi dagli Stati membri anteriormente al 1° gennaio 2000, comprese le indennità compensative relative al più tardi all'anno 1999, e per i quali la domanda di pagamento è ricevuta dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 2002 continuano ad essere finanziati dal FEAOG, sezione orientamento secondo i pertinenti regolamenti di cui al paragrafo 1 e compatibilmente con le risorse disponibili.

Qualora, per le azioni di cui al primo comma, non siano disponibili fondi, ovvero essi siano insufficienti, i seguenti pagamenti possono essere integrati nella programmazione dello sviluppo rurale per il periodo 2000-2006 e finanziati dal FEAOG, sezione garanzia, purché gli Stati membri interessati definiscano criteri che identifichino chiaramente la spesa da integrare nella programmazione:

- a) pagamenti connessi ad indennità compensative relative al più tardi all'anno 1999,
- b) pagamenti connessi a spese pluriennali in aree non coperte dall'obiettivo 1 come definite a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. Il sostegno comunitario per le spese pluriennali per interventi attuati nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, per i quali la Commissione abbia ricevuto una domanda di pagamento dopo il 31 dicembre 2001, è finanziato, dopo tale data, dal FEAOG, sezione garanzia nelle zone non rientranti nell'obiettivo 1 come definite a decorrere dal 1° gennaio 2000.

4. Gli Stati membri specificano in modo dettagliato nei loro piani di sviluppo rurali l'eventuale esercizio delle facoltà di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

1. Per le misure preesistenti, gli Stati membri continuano ad informare la Commissione secondo le pertinenti norme in vigore.

2. Entro il 31 marzo 2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione sulle azioni di cui all'articolo 4. La relazione è presentata conformemente alle tabelle di cui agli allegati I e II.

CAPO III

Nuove misure*Articolo 6*

Sono considerate ammissibili al sostegno del FEAOG, sezione garanzia solo le spese il cui importo è stato effettivamente pagato ai singoli beneficiari di una misura di sostegno allo sviluppo dopo la data del 31 dicembre 1999 e dopo la data di presentazione, o di comunicazione, alla Commissione del pertinente piano di sviluppo rurale, o di eventuali modificazioni di tale piano. La più tardiva di queste due date costituisce il termine a decorrere dal quale le spese sono considerate ammissibili.

Tuttavia, le spese per la valutazione ex ante possono essere considerate ammissibili ai fini del sostegno, a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione ⁽¹⁾, se sono state versate dopo il 31 luglio 1999.

Articolo 7

Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre, nei loro piani di sviluppo rurale, che le indennità compensative continuino ad essere pagate per capo con riferimento all'esercizio 2000. In tal caso, l'aliquota massima dell'indennità compensativa indicata nell'allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999 si applica per unità di bestiame adulto.

CAPO IV

Aiuti di Stato

Articolo 8

Le disposizioni del titolo IV del regolamento (CE) n. 1257/1999 si applicano ai nuovi aiuti, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 3 si applica a decorrere dal 30 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31.

ALLEGATO I

Relazione sui contributi FEAOG impegnati a livello dello Stato membro al 31 dicembre 1999

N. di riferimento ARINCO

Decisione della Commissione n. del (ultima)

(Presentare una relazione separata per ogni obiettivo)

Unità monetaria

Misure	Numero di beneficiari ⁽¹⁾	Spesa pubblica totale approvata ⁽¹⁾	Contributi FEAOG pendenti ⁽²⁾
Regolamento (CE) n. 950/97: — articoli da 4 a 9 — articoli da 10 a 11 — articoli da 13 a 16 — articoli da 17 a 19 — articolo 20 — articoli da 26 a 28			
Direttiva 72/159/CEE del Consiglio ⁽³⁾			
Direttiva 72/160/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾			
Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio ⁽⁵⁾			
Regolamento (CE) n. 952/97			
Regolamento (CEE) n. 389/82 del Consiglio ⁽⁶⁾			
Regolamento (CEE) n. 1696/71			
Totale programma			

⁽¹⁾ I dati trasmessi riguardano esclusivamente i casi in cui gli stanziamenti siano stati impegnati o gli importi debbano essere versati con riferimento al periodo anteriore al 1° gennaio 2000, ma non siano stati effettivamente versati ai beneficiari anteriormente a tale data.

⁽²⁾ Importi impegnati ma non versati al 31 dicembre 1999.

⁽³⁾ GU L 96 del 23.4.1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 96 del 23.4.1972, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 51 del 23.2.1982, pag. 1.

Pratica gestita da

Tel. Fax

Data, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente dello Stato membro

ALLEGATO II

Relazione sui contributi FEAOG impegnati a livello dello Stato membro al 31 dicembre 1999

N. di riferimento ARINCO

Decisione della Commissione n. del (ultima)

(Presentare una relazione separata per ogni obiettivo)

Unità monetaria

Misure	Numero dell'investimento ⁽¹⁾	Regione	Spesa ammissibile totale approvata	Contributi FEAOG	
				Pagati al 31.12.1999	Pendenti ⁽²⁾
Regolamento (CE) n. 951/97					
Regolamento (CEE) n. 867/90					
Totale programma					

⁽¹⁾ Numero di identificazione dell'investimento dello Stato membro.⁽²⁾ Importi impegnati ma non versati al 31 dicembre 1999.

Pratica gestita da

Tel. Fax

Data, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente dello Stato membro

REGOLAMENTO (CE) N. 2604/1999 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1999
che fissa l'importo definitivo dell'aiuto a favore di alcuni legumi da granella per la campagna
1999/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1826/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1577/96, la Commissione fissa il superamento della superficie massima garantita e determina l'importo definitivo dell'aiuto per ciascuna campagna di commercializzazione;
- (2) la superficie massima garantita, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1577/96 è stata superata del 15,72 % nel corso della campagna 1999/2000; è quindi necessario ridurre proporzionalmente l'importo

dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1577/96 per tale campagna;

- (3) le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo definitivo dell'aiuto a favore di alcuni legumi da granella per la campagna 1999/2000 è fissato a 156,41 EUR per ettaro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4.
⁽²⁾ GU L 260 del 23.9.1997, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2605/1999 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1999**

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1230/1999 della Commissione ⁽⁴⁾, stabilisce, sulla base della nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;
- (2) per agevolare la trasmissione elettronica dei dati e ridurre conseguentemente i costi, occorre realizzare una presentazione più uniforme dei regolamenti settoriali che stabiliscono le restituzioni all'esportazione; a questo scopo è necessario codificare le destinazioni e i gruppi di paesi stabili, comuni a diverse organizzazioni di mercato; è opportuno inserire tale codifica nel regolamento (CEE) n. 3846/87;
- (3) oltre ai codici relativi alle destinazioni e ai gruppi di paesi stabili, esistono codici per ciascun paese terzo figurante nella nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa; nei regola-

menti settoriali possono inoltre esistere codici relativi a gruppi di paesi;

- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, seconda frase, il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I».
2. È aggiunto il seguente articolo 3bis:
«Articolo 3 bis
Le destinazioni e i gruppi di paesi stabili comuni a diverse organizzazioni di mercato sono codificati e figurano nell'allegato II.»
3. L'allegato attuale «Nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione» diventa allegato I.
4. L'allegato del presente regolamento è inserito come allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 149 del 16.6.1999, pag. 3.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Codice delle destinazioni per le restituzioni all'esportazione

- A00 Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità)
- A01 Altre destinazioni
- A02 Tutte le destinazioni ad esclusione degli Stati Uniti d'America
- A03 Tutte le destinazioni ad esclusione della Svizzera
- A04 Tutti i paesi terzi
- A05 Altri paesi terzi
- A10 **Paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio)**
Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera.
- A11 **Paesi ACP (Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico firmatari della convenzione di Lomé)**
Angola, Antigua e Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo verde, Repubblica centrafricana, Comore (ad esclusione di Mayotte), Congo (Repubblica), Congo (Repubblica democratica), Costa d'Avorio, Gibuti, Dominica, Etiopia, Figi, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Guyana, Haiti, Giamaica, Kenia, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurizio, Mauritania, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Papua-Nuova Guinea, Repubblica dominicana, Ruanda, Saint Christopher (Saint-Kitts) e Nevis, Saint-Vincent e le isole Grenadine, Saint Lucia, Isole Salomon, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Príncipe, Senegal, Seicelle, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Swaziland, Tanzania, Ciad, Togo, Tonga, Trinità e Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.
- A12 **Paesi o territori del bacino Mediterraneo**
Ceuta e Melilla, Gibilterra, Malta, Turchia, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Repubblica federale di Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Cipro, Libano, Siria, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania.
- A13 **Paesi dell'OPEP (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio)**
Algeria, Libia, Nigeria, Gabon, Venezuela, Irak, Iran, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Indonesia.
- A14 **Paesi dell'ANASE (Associazione delle nazioni dell'Asia Sud-orientale)**
Myanmar, Thailandia, Laos, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine.
- A15 **Paesi dell'America Latina**
Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, Repubblica dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perù, Brasile, Cile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina.
- A16 **Paesi dell'AASCR (Associazione dell'Asia del Sud per la cooperazione regionale)**
Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.
- A17 **Paesi del SEE (Spazio economico europeo) diversi dall'Unione europea**
Islanda, Norvegia, Liechtenstein.
- A18 **Paesi PECO (paesi dell'Europa centrale e orientale)**
Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Repubblica federale di Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- A19 **Paesi del NAFTA (Accordo di libero scambio nordamericano)**
Stati Uniti d'America, Canada, Messico.

- A20 Paesi del Mercosur (Mercato comune dell'America del Sud)**
Brasile, Paraguay, Uruguay, Argentina.
- A21 Paesi PNI (paesi di nuova industrializzazione dell'Asia)**
Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong-Kong.
- A22 Paesi EDA (Economie dinamiche asiatiche)**
Thailandia, Malaysia, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong-Kong.
- A23 Paesi APEC (Cooperazione economica Asia-Pacifico)**
Stati Uniti d'America, Canada, Messico, Cile, Thailandia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Cina, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Hong-Kong, Australia, Papua Nuova Guinea, Nuova Zelanda.
- A24 Paesi CSI (Comunità degli Stati indipendenti)**
Ucraina, Bielorussia (Belarus), Moldavia (Moldova), Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.
- A25 Paesi dell'OCSE extra UE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)**
Islanda, Norvegia, Svizzera, Turchia, Repubblica ceca, Polonia, Ungheria, Stati Uniti d'America, Canada, Messico, Corea del Sud, Giappone, Australia, Oceania australiana, Nuova Zelanda, Oceania neozelandese.
- A26 Paesi o territori europei diversi dall'Unione europea**
Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Isole Fær Øer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Ucraina, Bielorussia (Belarus), Moldavia (Moldova), Russia, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Repubblica federale di Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Cipro.
- A27 Africa (A28) (A29)**
Paesi o territori dell'Africa del Nord, altri paesi dell'Africa.
- A28 Paesi o territori dell'Africa del Nord**
Ceuta e Melilla, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto.
- A29 Altri paesi dell'Africa**
Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, Sao Tomé e Príncipe, Gabon, Congo (repubblica), Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Madagascar, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Sudafrica, Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho.
- A30 America (A31) (A32) (A33)**
America del Nord, America centrale e Antille, America del Sud.
- A31 America del Nord**
Stati Uniti d'America, Canada, Groenlandia, Saint-Pierre e Miquelon.
- A32 America centrale e Antille**
Messico, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Cuba, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Haiti, Bahama, Isole Turks e Caicos, Repubblica dominicana, Isole Vergini americane, Antigua e Barbuda, Dominica, Isole Cayman, Giamaica, Saint Lucia, Saint Vincent, Isole Vergini britanniche, Barbados, Montserrat, Trinità e Tobago, Grenada, Aruba, Antille Olandesi.
- A33 America del Sud**
Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Ecuador, Perù, Brasile, Cile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Isole Falkland.

- A34 **Asia (A35) (A36)**
Vicino e Medio Oriente, altri paesi dell'Asia.
- A35 **Vicino e Medio Oriente**
Georgia, Armenia, Azerbaigian, Libano, Siria, Irak, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi Uniti, Oman, Yemen.
- A36 **Altri paesi dell'Asia**
Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailandia, Laos, Vietnam, Cambogia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Mongolia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Hong-Kong, Macao.
- A37 **Oceania e regioni polari (A38) (A39)**
Australia e Nuova Zelanda, altri paesi dell'Oceania e regioni polari.
- A38 **Australia e Nuova Zelanda**
Australia, Oceania australiana, Nuova Zelanda, Oceania neozelandese.
- A39 **Altri paesi dell'Oceania e regioni polari**
Papua-Nuova Guinea, Nauru, Isole Salomon, Tuvalu, Nuova Caledonia e dipendenze, Oceania americana, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Pitcairn, Figi, Vanuatu, Tonga, Samoa occidentali, Marianne Settentrionali, Polinesia francese, Stati federali di Micronesia (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei), Isole Marshall, Palau, Regioni polari.
- A40 **Paesi o territori PTOM**
Polinesia francese, Nuova Caledonia e dipendenze, Isole Wallis e Futuna, Terre australi e antartiche, Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, Antille Olandesi, Aruba, Groenlandia, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Sandwich del Sud e dipendenze, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze, Territori dell'Antartico britannico, Territorio britannico dell'Oceano indiano.
- A96 Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, Isola di Helgoland.
- A97 **Approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità**
Destinazioni di cui agli articoli 36, 44 e 45 del regolamento (CE) n. 800/1999.»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2606/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 1999****che stabilisce la nuova stima della produzione di cotone non sgranato per la campagna 1999/2000 e la relativa percentuale di maggiorazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1554/95, il regolamento (CE) n. 1844/98 della Commissione ⁽⁴⁾ ha stabilito, per il cotone non sgranato, la produzione stimata per la campagna 1998/1999;
- (2) a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1554/95, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato e la percentuale di maggiorazione relativa al calcolo dell'anticipo applicabile a decorrere dal 16 dicembre della campagna in corso devono essere stabilite anteriormente al 1° dicembre di ciascuna campagna, tenendo conto dello stato di avanzamento della raccolta. Secondo i dati disponibili, è opportuno fissare come di seguito indicato gli elementi suddetti per la campagna di commercializzazione 1999/2000. Per

rendere possibile l'applicazione del nuovo importo dell'anticipo entro il termine stabilito, occorre prevedere l'entrata in vigore del regolamento il giorno successivo alla sua pubblicazione;

- (3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1999/2000, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato è fissata a:

- 1 280 000 tonnellate per la Grecia,
- 390 472 tonnellate per la Spagna,
- 67 tonnellate per gli altri Stati membri.

2. Per la campagna di commercializzazione 1999/2000, la percentuale di maggiorazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95 è fissata a 7,5 %.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 240 del 28.8.1998, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2607/1999 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1999
relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 51/1999 del Consiglio, del 18 dicembre 1998, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1999, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen ⁽³⁾, modificato dal regolamento della Commissione (CE) n. 1619/1999 ⁽⁴⁾, stabilisce dei contingenti di sgombro per il 1999;
- (2) ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;
- (3) secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombro nelle acque della divisione CIEM IIa (zona norvegese a nord di 62° N) da parte di navi

battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1999; la Danimarca ha proibito la pesca di questa popolazione a decorrere dal 28 ottobre 1999; è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque della divisione CIEM IIa (zona norvegese a nord di 62° N) eseguite da navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato a tale Stato membro per il 1999.

La pesca dello sgombro nelle acque della divisione CIEM IIa (zona norvegese a nord di 62° N) eseguite da navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di tali navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 28 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 67.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 2608/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

- (1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2322/1999 ⁽⁶⁾;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'ar-

ticolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

- (3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 dicembre 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 30,99 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 27.⁽⁶⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 77.

REGOLAMENTO (CE) N. 2609/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

- (1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1707/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2011/1999 ⁽⁶⁾;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

- (3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 dicembre 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 43,47 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 21.9.1999, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 2610/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CE) n. 1897/1999 della Commissione, del 2 settembre 1999, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2482/1999 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8,

- (1) considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1897/1999;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1897/1999 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE)

n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima;

- (3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 dicembre 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 60,95 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 233 del 3.9.1999, pag. 10.⁽⁶⁾ GU L 303 del 26.11.1999, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2611/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

- (1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2010/1999 della Commissione ⁽⁵⁾;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

- (3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 dicembre 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 45,85 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 248 del 21.9.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 2612/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 1999****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;
- (2) considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾;
- (3) considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

- (4) considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;
- (5) considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;
- (6) considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;
- (7) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 dicembre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	59,50
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	55,75
1001 90 99 9000	03	33,50	1101 00 15 9150	01	51,50
	02	0	1101 00 15 9170	01	47,50
1002 00 00 9000	03	58,00	1101 00 15 9180	01	44,25
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	21,00	1102 10 00 9500	01	87,00
	02	0	1102 10 00 9700	01	68,50
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	15,00 ⁽²⁾
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	01	13,40 ⁽²⁾
1005 90 00 9000	03	39,00	1103 11 10 9900	—	—
	02	0	1103 11 90 9200	01	15,00 ⁽²⁾
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein.

⁽²⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2613/1999 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1999
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 2331/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;
- (2) considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le uve da tavola e le mele a destinazione dei gruppi geografici F01 e F02 i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tale superamento pregiudicherebbe il

corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

- (3) considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le uve da tavola e le mele a destinazione dei gruppi geografici F01 e F02 esportate dopo il 9 dicembre 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2331/1999 per le uve da tavola e le mele a destinazione dei gruppi geografici F01 e F02 la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 9 dicembre e prima del 24 gennaio 2000, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 155 del 22.6.1999, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 3.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1999

che adegua, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1 e all'articolo 42, paragrafo 3, gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

[notificata con il numero C(1999) 3880]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/816/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3) è necessario adeguare gli allegati II, III e IV del regolamento per recepire tali modifiche;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2408/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1 e l'articolo 42, paragrafo 3,

(4) l'allegato V del regolamento contiene, nella parte 3, rifiuti previsti agli allegati III e IV;

vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 18,

(5) ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 120/97 del Consiglio ⁽⁶⁾, l'allegato V deve essere riesaminato e ulteriormente modificato secondo il caso;

considerando quanto segue:

(6) è anche necessario modificare l'allegato V, parte 3, per recepire le modifiche decise nell'ambito del meccanismo di revisione OCSE in merito alla lista ambra e alla lista rossa di rifiuti;

(1) ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, gli allegati II, III e IV devono essere adeguati per recepire solo le modifiche decise nell'ambito del meccanismo di revisione OCSE;

(7) la Commissione, per adeguare gli allegati II, III, IV e V del regolamento, è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio (modificata), del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti;

(2) il consiglio dell'OCSE ⁽⁵⁾, nell'ambito del meccanismo di revisione, ha deciso di modificare la lista verde, la lista ambra e la lista rossa dei rifiuti;

(8) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui sopra,

⁽¹⁾ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 298 del 7.11.1998, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

⁽⁵⁾ Consiglio dell'OCSE, del 23 dicembre 1998, doc. di rif. C(98)202 def.

⁽⁶⁾ GU L 22 del 24.1.1997, pag. 14.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CEE) n. 259/93 sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1999.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

LISTA VERDE DI RIFIUTI ⁽¹⁾

Indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della lista verde se risultano contaminati da altri materiali in modo tale che a) i rischi associati ai rifiuti aumentino tanto da giustificare l'inserimento nella lista ambra o rossa, o che b) non sia possibile recuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente.

GA. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA, NON DISPERSIBILE ⁽²⁾

I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e le loro leghe:

GA 010	ex 7112 10	— di oro
GA 020	ex 7112 20	— di platino (l'espressione "platino" include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)
GA 030	ex 7112 90	— di altri metalli preziosi, per esempio: argento

NB: Il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgame.

I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 130	7503 00	Rifiuti e rottami di nichel
GA 140	7602 00	Rifiuti e rottami di alluminio
GA 150	ex 7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 170	8002 10	Rifiuti e rottami di stagno
GA 180	ex 8101 91	Rifiuti e rottami di tungsteno
GA 190	ex 8102 91	Rifiuti e rottami di molibdeno
GA 200	ex 8103 10	Rifiuti e rottami di tantalio
GA 210	8104 20	Rifiuti e rottami di magnesio (esclusi quelli elencati in AA 190)
GA 220	ex 8105 10	Rifiuti e rottami di cobalto
GA 230	ex 8106 00	Rifiuti e rottami di bismuto
GA 240	ex 8107 10	Rifiuti e rottami di cadmio
GA 250	ex 8108 10	Rifiuti e rottami di titanio
GA 260	ex 8109 10	Rifiuti e rottami di zirconio
GA 270	ex 8110 00	Rifiuti e rottami di antimonio
GA 280	ex 8111 00	Rifiuti e rottami di manganese
GA 290	ex 8112 11	Rifiuti e rottami di berillio
GA 300	ex 8112 20	Rifiuti e rottami di cromo
GA 310	ex 8112 30	Rifiuti e rottami di germanio
GA 320	ex 8112 40	Rifiuti e rottami di vanadio
	ex 8112 91	Rifiuti e rottami di:
GA 330		— Afnio
GA 340		— Indio
GA 350		— Niobio
GA 360		— Renio
GA 370		— Gallio
GA 400	ex 2804 90	Rifiuti e rottami di selenio
GA 410	ex 2804 50	Rifiuti e rottami di tellurio
GA 420	ex 2805 30	Rifiuti e rottami di terre rare

GA 430	7204	Rottami di ferro o acciaio
GB. RIFIUTI CONTENENTI METALLI DERIVATI DALLA FONDERIA, FUSIONE E RAFFINAZIONE DI METALLI		
GB 010	2620 11	Zinco commerciale solido
GB 020		Schiumature e scorie di zinco:
GB 021		— Scorie di superficie dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)
GB 022		— Scorie di fondo dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)
GB 023		— Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)
GB 024		— Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (92 % Zn)
GB 025		— Schiumature da fonderia di zinco
GB 030		Schiumature di alluminio (escluse quelle infiammabili o che emettono, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose)
GB 040	ex 2620 90	Scorie dai processi preziosi per ulteriori raffinazioni del rame e dei metalli preziosi
GB 050	ex 2620 90	Tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %
GC. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI		
GC 010		Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe
GC 020		Rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili, ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi
GC 030	ex 8908 00	Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi
GC 040		Carcasse di autoveicoli svuotate dei liquidi
Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori:		
GC 050		Catalizzatori da cracking catalitico fluido (FCC) esausti (per esempio: ossido di alluminio, zeoliti)
GC 060		Catalizzatori esausti contenenti:
		— metalli preziosi: oro, argento;
		— metalli del gruppo del platino: rutenio, rodio, palladio, osmio, iridio, platino;
		— metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnico, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio, renio;
		— lantanidi (metalli delle terre rare): lantanio, prasodinio, samario, gadolinio, disprosio, erbio, itterbio, cerio, neodimio, europio, terbio, olmio, tullio, lutezio.
GC 070	ex 2619 00	Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio (compreso l'acciaio debolmente legato), escluse le scorie espressamente prodotte per rispettare requisiti e norme nazionali e internazionali pertinenti (?)
GC 080		Scaglia di laminazione (metallo ferroso)
I seguenti rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica dispersibile:		
GC 090		Molibdeno
GC 100		Tungsteno
GC 110		Tantalio
GC 120		Titanio
GC 130		Niobio
GC 140		Renio
GC 150		Oro
GC 160		Platino (l'espressione "platino" include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)

- GC 170** Altri metalli preziosi, per esempio argento
NB: Il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgame.
- GD. RIFIUTI PROVENIENTI DA OPERAZIONI MINERARIE, SOTTO FORMA NON DISPERSIBILE**
- GD 010** ex 2504 90 Rifiuti di grafite
- GD 020** ex 2514 00 Rifiuti di ardesia, siano o non ripuliti grossolamente o semplicemente tagliati, da segatura o no
- GD 030** 2525 30 Rifiuti di mica
- GD 040** ex 2529 30 Rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite
- GD 050** ex 2529 10 Rifiuti di feldspato
- GD 060** ex 2529 21 Rifiuti di fluorspato
ex 2529 22
- GD 070** ex 2811 22 Rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonditura
- GE. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE**
- GE 010** ex 7001 00 Vetro di scarto o altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto vetri da tubi raggio-catodici ed altri radioattivi (con rivestimenti)
- GE 020** Rifiuti di fibre di vetro
- GF. RIFIUTI CERAMICI IN FORMA NON DISPERSIBILE**
- GF 010** Rifiuti ceramici cotti dopo la modellatura, compresi recipienti di ceramica (prima e dopo l'uso)
- GF 020** ex 8113 00 Rifiuti e rottami di cermets (composti ceramici metallici)
- GF 030** Fibre a base di ceramica, non specificate o elencate altrove
- GG. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O MATERIE ORGANICHE**
- GG 010** Solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desulfurazione dei fumi
- GG 020** Rifiuti dei rivestimenti o delle lastre gessate provenienti dalla demolizione di edifici
- GG 030** ex 2621 Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone
- GG 040** ex 2621 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone
- GG 050** Anodi saldati di coke petrolio e/o bitume di petrolio
- GG 060** ex 2803 Carbone attivo utilizzato, derivato dal trattamento dell'acqua potabile e da processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine
- GG 080** ex 2621 00 Scorie provenienti dalla produzione del rame, stabilizzazione chimica, aventi un alto contenuto di ferro (circa 20 %) e lavorati in accordo con le specificazioni industriali (per esempio: DIN 4301 e DIN 8201), principalmente per la costruzione ed applicazione abrasiva
- GG 090** Zolfo in forma solida
- GG 100** Calcare proveniente dalla produzione del calcio cianamide (con un pH inferiore a 9)
- GG 110** ex 2621 00 Fanghi rossi neutralizzati provenienti dalla produzione dell'allumina
- GG 120** Cloruro di sodio, calcio e potassio
- GG 130** Carborundum (carburo di silicio)
- GG 140** Rottami di calcestruzzo
- GG 150** ex 2620 90 Rottami di vetro contenenti litio-tantalo e litio-niobio
- GG 160** Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame

GH. RIFIUTI DI PLASTICHE SOLIDE

Compresi, ma non limitati a:

- GH 010** 3915 Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di:
- GH 011** ex 3915 10 — polimeri di etilene
- GH 012** ex 3915 20 — polimeri di stirene
- GH 013** ex 3915 30 — polimeri di cloruro di vinile
- GH 014** ex 3915 90 — polimeri o copolimeri, per esempio:
- polipropilene
 - polietilene tereftalato
 - acrolonitrile copolimero
 - butadine copolimero
 - stirene copolimero
 - poliammidi
 - polibutilene tereftalato
 - policarbonati
 - polifenileni solfuri
 - polimeri acrilici
 - paraffine (C10-C13) (*)
 - poliuretano (non contenente clorofluorocarbene)
 - polisilossalani (siliconi)
 - polimetil metalcrlato
 - polivinil alcool
 - polivinile butirrato
 - polivinile acetato
 - politereftalati fluorati (teflon, PTFE)
- GH 015** ex 3915 90 — resine o prodotti di condensazione, per esempio:
- resina urea formaldeide
 - resine fenoli formaldeidi
 - resine melanine formaldeidi
 - resine epossidiche
 - resine alchiliche
 - poliammidi

GI. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E PRODOTTI DI CARTA

- GI 010** 4707 Rifiuti e avanzi di carta e cartone:
- GI 011** 4707 10 — Carta Kraft ondulata non imbianchita o cartone o di carta increspata o cartone
- GI 012** 4707 20 — Altre carte o cartone fatti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata
- GI 013** 4707 30 — Carta o cartone fatti principalmente di pasta meccanica (per esempio: giornali, riviste e stampe simili)
- GI 014** 4707 90 — Altri, includendo ma non limitati a:
- 1) cartoni laminati
 - 2) rifiuti o pezzi non assortiti

GJ. RIFIUTI TESSILI

- GJ 010** 5003 Rifiuti di seta (inclusi bottoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati o catarzo)
- GJ 011** 5003 10 — non cardati né pettinati
- GJ 012** 5003 90 — altri
- GJ 020** 5103 Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo
- GJ 021** 5103 10 — casame di lana o di peli fini di animali
- GJ 022** 5103 20 — altri rifiuti di peli e di animale
- GJ 023** 5103 30 — rifiuti di peli grossolani di animale

GJ 030	5202	Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo)
GJ 031	5202 10	— rifiuti di filati, inclusi residui di fili
GJ 032	5202 91	— catarzo (seta grossolana)
GJ 033	5202 99	— altri
GJ 040	5301 30	Corde e rifiuti di lino
GJ 050	ex 5302 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.)
GJ 060	ex 5303 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)
GJ 070	ex 5304 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere <i>Agave</i>
GJ 080	ex 5305 19	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco
GJ 090	ex 5305 29	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (canapa di Manila o <i>Musa textilis</i> Nee)
GJ 100	ex 5305 99	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate altrove o incluse
GJ 110	5505	Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte:
GJ 111	5505 10	— di fibre sintetiche
GJ 112	5505 20	— di fibre artificiali
GJ 120	6309 00	Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati
GJ 130	ex 6310	Stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili
GJ 131	ex 6310 10	— sortiti
GJ 132	ex 6310 90	— altri
GJ 140	ex 6310	Rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto, tappeti

GK. OGGETTI SOLIDI IN CAUCCIÙ

GK 010	4004 00	Rifiuti, trucioli e residui di caucciù (diversi da caucciù indurito) e granduli ottenuti da esso
GK 020	4012 20	Pneumatici usati
GK 030	ex 4017 00	Rifiuti e residui di caucciù indurito (per esempio: ebanite)

GL. RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO NON TRATTATI

GL 010	ex 4401 30	Rifiuti e residui di legno, siano o non siano agglomerati in ceppi, mattonelle, pellets o forme similari
GL 020	4501 90	Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato

GM. RIFIUTI DERIVATI DA INDUSTRIE AGROALIMENTARI

GM 070	ex 2307	Fecce di vino
GM 080	ex 2308	Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, sia o non in forma di pellets, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove
GM 090	1522	Mellon (grassi semiorridati); residui che risultano dal trattamento di sostanze grasse o cera animale o vegetale
GM 100	0506 90	Rifiuti di ossi o di corno grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati
GM 110	ex 0511 91	Rifiuti di pesce
GM 120	1802 00	Croste di cacao, gusci ed altri rifiuti di cacao
GM 130		Rifiuti dell'industria agroalimentare esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali e destinati al consumo umano e animale
GM 140	ex 1500	Rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio oli per frittura)

GN. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DALL'UTILIZZO DEL CUOIO

GN 010	ex 0502 00	Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli
GN 020	ex 0503 00	Rifiuti di crine, sia o non attaccati su una lastra con o senza materiale di supporto
GN 030	ex 0505 90	Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con le piume o non; rifiuti di piume e parti di piume (sia o non con i limiti tagliati) e piume cadute, sia lavorati che puliti, disinfettati o trattati, al fine di preservazione
GN 040	ex 4110 00	Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, esclusi frammenti di cuoio

GO. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O MATERIE INORGANICHE

GO 010	ex 0501 00	Rifiuti di capelli umani
GO 020		Rifiuti di paglia
GO 030		Micelio fungino non attivato, dalla produzione di penicillina, per essere usato come cibo per animali
GO 040		Rifiuti di film fotografici e di carta fotografica (compreso supporto e rivestimento fotosensibile), contenenti o meno argento o non contenenti argento in forma ionica libera
GO 050		Macchine fotografiche monouso senza batterie

(¹) Laddove possibile, il codice del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci istituito dalla convenzione di Bruxelles, del 14 giugno 1983, sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale (sistema doganale armonizzato) viene inserito accanto alla voce relativa all'articolo. Il codice in questione può riferirsi sia ai rifiuti che ai prodotti. Il presente regolamento non comprende articoli diversi dai rifiuti e pertanto in questo caso il codice — utilizzato dai funzionari della dogana o da altri per agevolare le procedure — viene fornito solo per individuare più facilmente i rifiuti inseriti nella lista e disciplinati dal presente regolamento.

Tuttavia per individuare i rifiuti che rientrano in una voce generale, vanno utilizzate come riferimento le corrispondenti note esplicative, ufficiali del consiglio di cooperazione doganale.

La parola "ex" indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato.

Il codice in grassetto della prima colonna rappresenta il codice OCSE, costituito da due lettere [una per la lista — **G** (green = verde), **A** (amber = ambra) e **R** (red = rossa) — e una per la categoria del rifiuto — **A, B, C, ...**], seguite da un numero.

(²) Per forma "non dispersibile" si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.

(³) Questa rubrica prevede l'utilizzazione di tali scorie come fonte di biossido di titanio e vanadio.

(⁴) Questi non possono essere polimerizzati e sono utilizzati come plastificanti.

ALLEGATO III

LISTA AMBRA DI RIFIUTI ⁽¹⁾

Indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della lista ambra se risultano contaminati da altri materiali in modo tale che a) i rischi associati ai rifiuti aumentino tanto da giustificare l'inserimento nella lista rossa, o che b) non sia possibile ricuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente.

AA. RIFIUTI CONTENENTI METALLI

AA 010	ex 2619 00	Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio ⁽²⁾
AA 020	ex 2620 19	Ceneri e residui di zinco ⁽²⁾
AA 030	2620 20	Ceneri e residui di piombo ⁽²⁾
AA 040	ex 2620 30	Ceneri e residui di rame ⁽²⁾
AA 050	ex 2620 40	Ceneri e residui di alluminio ⁽²⁾
AA 060	ex 2620 50	Ceneri e residui di vanadio ⁽²⁾
AA 070	2620 90	Ceneri e residui ⁽²⁾ contenenti metalli o composti di metallo, non specificati né inclusi altrove
AA 080	ex 8112 91	Rifiuti, rottami e residui di tallio
AA 090	ex 2804 80	Rifiuti e residui di arsenico ⁽²⁾
AA 100	ex 2805 40	Residui e residui di mercurio ⁽²⁾
AA 110		Residui della produzione di alluminio, non specificati né inclusi altrove
AA 120		Fanghi da galvanizzazione
AA 130		Soluzioni di decapaggio dei metalli
AA 140		Residui da percolati dei processi di zincatura, polveri e fanghi quali iariosite, ematite, geotite, ecc.
AA 150		Residui della produzione di metalli preziosi in forma solida che contengono tracce di cianuri inorganici
AA 160		Ceneri di metalli preziosi, fanghi, polveri ed altri residui quali:
AA 161		— ceneri da incenerimento di circuiti stampati in cartone
AA 162		— ceneri di film fotografici
AA 170		Batterie piombo/acido intere o frantumate
AA 180		Batterie o accumulatori usati, interi o frantumati, diversi dagli accumulatori a piombo/acido, e rifiuti e rottami provenienti dalla produzione di batterie o accumulatori, non specificati né inclusi altrove
AA 190	8104 20	Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette a contatto con l'acqua gas infiammabili in quantità pericolose

AB. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE ORGANICHE

AB 010	2621 00	Scorie, ceneri e residui ⁽²⁾ , non specificati né inclusi altrove
AB 020		Residui derivanti dalla combustione di rifiuti urbani/domestici
AB 030		Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale di metalli
AB 040	ex 7001 00	Rifiuti di vetro provenienti da tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi
AB 050	ex 2529 21	Fanghi di fluoruro di calcio
AB 060		Altri composti inorganici di fluoro sotto forma di liquido o di fango
AB 070		Sabbie usate in operazioni di fonderia
AB 080		Catalizzatori esausti non compresi nella lista verde
AB 090		Rifiuti di idrossido di alluminio
AB 100		Rifiuti di allumina
AB 110		Soluzioni basiche
AB 120		Composti inorganici, non nominati né inclusi altrove

AB 130		Sabbia usata per limatura
AB 140		Gesso proveniente da processi dell'industria chimica
AB 150		Sulfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi
AC. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE INORGANICHE		
AC 010	ex 2713 90	Rifiuti dalla produzione/processi di petrolio coke e bitume, escluse saldature anodiche
AC 020		Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) non specificati o inclusi altrove
AC 030		Rifiuti di oli esausti non più idonei all'utilizzo per il quale sono stati fabbricati
AC 040		Fanghi di petrolio con piombo
AC 050		Fluidi termici (per trasferimento calore)
AC 060		Fluidi idraulici
AC 070		Fluidi per freni
AC 080		Fluidi antigelo
AC 090		Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di resine, latex, plastificanti, colle ed adesivi
AC 100	ex 3915 90	Nitrocellulosa
AC 110		Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango
AC 120		Naftaleni policlorinati
AC 130		Eteri
AC 140		Catalizzatori trietilamina per indurimento di sabbie di fonderie
AC 150		Clorofluorocarboni
AC 160		Alogeni (Halons)
AC 170		Rifiuti di legno o di sughero trattati
AC 180	ex 4110 00	Polveri, ceneri, fanghi e farine di pelle
AC 190		Residui da frantumazione di automobili (fluff — frazione leggera di metalli e plastica in pezzi)
AC 200		Composti organici del fosforo
AC 210		Solventi non alogenati
AC 220		Solventi alogenati
AC 230		Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di ricupero di solventi organici
AC 240		Rifiuti dalla produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina)
AC 250		Agenti tensioattivi
AC 260		Letame liquido da porcilaia; feci
AC 270		Rifiuti solidi urbani
AD. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COSTITUENTI INORGANICI O ORGANICI		
AD 010		Rifiuti della produzione e preparazione di medicinali
AD 020		Rifiuti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci
AD 030		Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione ed uso di sostanze chimiche di preservamento del legno
		Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da:

AD 040	— cianuri inorganici, eccetto i metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri
AD 050	— cianuri organici
AD 060	Miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua
AD 070	Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di inchiostri, tinte, pigmenti pitture, lacche e vernici
AD 080	Rifiuti di natura esplosiva, quando non soggetti a specifiche leggi
AD 090	Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di materiali fotografici chimici o da materiali di processo, non specificati né inclusi altrove
AD 100	Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro del trattamento superficiale delle plastiche
AD 110	Soluzioni acide
AD 120	Resine a scambio ionico
AD 130	Macchine fotografiche monouso senza batterie
AD 140	Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo per l'inquinamento industriale (per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi), non specificati né inclusi altrove
AD 150	Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (quali biofiltri usati)
AD 160	Rifiuti domestici/municipali
AD 170	ex 2803 Carbone attivo esausto con caratteristiche pericolose e derivato dall'uso nelle industrie della chimica inorganica, di quella organica e nelle industrie farmaceutiche, nel trattamento delle acque reflue, nei processi di depurazione dell'aria e dei gas e in impieghi analoghi

(¹) Laddove possibile, il codice del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci istituito dalla convenzione di Bruxelles, del 14 giugno 1983, sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale (sistema doganale armonizzato) viene inserito accanto alla voce relativa all'articolo. Il codice in questione può riferirsi sia ai rifiuti che ai prodotti. Il presente regolamento non comprende articoli diversi dai rifiuti e pertanto in questo caso il codice — utilizzato dai funzionari della dogana o da altri per agevolare le procedure — viene fornito solo per individuare più facilmente i rifiuti inseriti nella lista e disciplinati dal presente regolamento. Tuttavia, per individuare i rifiuti che rientrano in una voce generale, vanno utilizzate come riferimento le corrispondenti note esplicative ufficiali del consiglio di cooperazione doganale.

La parola "ex" indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato.

Il codice in grassetto della prima colonna rappresenta il codice OCSE, costituito da due lettere [una per la lista — **G** (green = verde), **A** (amber = ambra) e **R** (red = rossa) — e una per la categoria del rifiuto — **A**, **B**, **C**, ...] seguite da un numero.

(²) Questa enumerazione comprende rifiuti in forma di ceneri, residui, scorie, anche d'altoforno, prodotti di schiumatura, rifiuti di disincrostamento, polveri, fanghi e pannelli, salvo che un materiale figurasse espressamente altrove.

ALLEGATO IV

LISTA ROSSA DI RIFIUTI

Le espressioni "consistenti" o "contaminati da", eventualmente utilizzate in questa lista, significano che la sostanza in oggetto è presente ad un livello tale da a) rendere pericoloso il rifiuto, o b) non poterlo destinare al ricupero.

RA. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE INORGANICHE

RA 010 Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti o contaminati da: policlorobifenili (PCB) e/o policlorotriifenili (PCT) e/o polibromobifenili (PBB), incluso qualsiasi altro polibrominato analogo a questi composti, ad un livello pari o superiore a 50 mg/kg

RA 020 Rifiuti o residui catramosi (esclusi quelli indicati alla voce AC020) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi di sostanze organiche

RB. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE ORGANICHE

RB 010 Amianto (polvere e fibre)

RB 020 Fibre di ceramiche con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto

RC. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COSTITUENTI INORGANICI O ORGANICI

Rifiuti consistenti, che contengono o che sono contaminati da qualsiasi dei seguenti:

RC 010 — tutti i prodotti della famiglia dei policloro dibenzofurani

RC 020 — tutti i prodotti della famiglia delle policloro diberrodiossine

RC 030 Fanghi di composti antiurto al piombo

RC 040 Perossidi diversi dal perossido di idrogeno

ALLEGATO V

NOTE INTRODUTTIVE

1. L'applicazione dell'allegato V fa salve la direttiva 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE, e la direttiva 91/689/CEE.
2. Il presente allegato si compone di tre parti, le parti 2 e 3 si applicano solo quando non è applicabile la parte 1. Di conseguenza, per stabilire se un determinato rifiuto è disciplinato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93, occorre per prima cosa verificare se il rifiuto in questione figura nella parte 1 dell'allegato V; qualora non sia così, si procede a controllare la parte 2 e, se la ricerca ha dato esito negativo, la parte 3.

La parte 1 è divisa in due sezioni: l'elenco A, relativo ai rifiuti classificati come pericolosi ai fini della Convenzione di Basilea e pertanto soggetti al divieto di esportazione, e l'elenco B, relativo ai rifiuti non soggetti a tale divieto.

Quindi, se un determinato rifiuto nella parte 1, occorre controllare se è inserito nell'elenco A o nell'elenco B. Solo qualora un rifiuto non figuri né nell'elenco B della parte 1 occorre controllare se figura nella parte 2 o 3, nel qual caso è soggetto al divieto di esportazione.

3. Gli Stati membri, in casi eccezionali, possono stabilire, sulla base di prove documentali fornite in modo opportuno dal detentore, che un determinato rifiuto elencato nel presente allegato è escluso dal divieto di esportazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 259/93 modificato, se non presenta alcuna delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8 del suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 94/904/CE⁽¹⁾.

In tal caso, lo Stato membro interessato informa il paese di importazione prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della Convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può fare commenti e, ove opportuno, presentare proposte al comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE allo scopo di modificare l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93.

4. Il fatto che un rifiuto non sia elencato nel presente allegato o che un rifiuto sia inserito nella parte 1, elenco B, non impedisce che, in casi eccezionali, venga classificato come pericoloso e sia pertanto soggetto al divieto di esportazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 259/93 modificato, qualora presenti una delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 ad H8 del suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 94/904/CE, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE e dall'intestazione dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93.

In tal caso, lo Stato membro interessato informa il paese d'importazione prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della Convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può fare commenti e, ove opportuno, presentare proposte al comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE allo scopo di modificare l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93.

PARTE 1

*Elenco A (allegato VIII della Convenzione di Basilea)***A1. Metalli e rifiuti contenenti metalli**

A1010 Rifiuti di metallo e rifiuti che consistono di leghe di uno dei seguenti elementi:

- Antimonio
- Arsenico
- Berillio
- Cadmio
- Piombo
- Mercurio
- Selenio
- Tellurio
- Tallio

esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B.

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1994, pag. 14.

- A1020 Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti — esclusi i rifiuti di metallo in forma massiccia — uno dei seguenti elementi:
- Antimonio; composti di antimonio
 - Berillio; composti di berillio
 - Cadmio; composti di cadmio
 - Piombo; composti di piombo
 - Selenio; composti di selenio
 - Tellurio; composti di tellurio
- A1030 Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti uno dei seguenti elementi:
- Arsenico; composti di arsenico
 - Mercurio; composti di mercurio
 - Tallio; composti di tallio
- A1040 Rifiuti che hanno come componenti uno dei seguenti elementi:
- Metalli carbonilici
 - Composti esavalenti di cromo
- A1050 Fanghi da galvanizzazione
- A1060 Rifiuti fluidi prodotti dal decapaggio dei metalli
- A1070 Residui di liscivazione prodotti dal trattamento dello zinco, polveri e fanghi quali iariosite, ematite, ecc.
- A1080 Rifiuti dei residui di zinco non riportati sull'elenco B, contenenti piombo e cadmio in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III
- A1090 Ceneri prodotte dall'incenerimento di cavi isolati di rame
- A1100 Polveri e residui prodotti dai sistemi di depurazione a gas delle fonderie di rame
- A1110 Soluzioni elettrolitiche esauste derivanti da processi di elettrorefinazione e estrazione per via elettrolitica del rame
- A1120 Fanghi, esclusi quelli anodici, prodotti dai sistemi di purificazione elettrolitica in processi di elettrorefinazione e estrazione per via elettrolitica del rame
- A1130 Reattivi d'attacco chimico esausti contenenti rame disciolto
- A1140 Rifiuti di catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame
- A1150 Ceneri di metalli preziosi prodotte dall'incenerimento di circuiti stampati non inclusi sull'elenco B ⁽¹⁾
- A1160 Batterie piombo/acido in pezzi o rottami
- A1170 Batterie non assortite, esclusi i miscugli di batterie inclusi soltanto nell'elenco B. Batterie non incluse nell'elenco B che contengono sostanze di cui all'allegato I in quantità tale da renderle pericolose
- A1180 Rifiuti di dispositivi elettrici o elettronici o rottami ⁽²⁾ che contengono elementi quali accumulatori ed altre batterie incluse nell'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi e condensatori di PCB, o contaminati da elementi riportati nell'allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) in misura tale da acquisire una delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B1110) ⁽³⁾.

A2. Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

- A2010 Vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi
- A2020 Rifiuti di composti inorganici di fluoro in forma di liquami o di fanghi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B
- A2030 Rifiuti di catalizzatori, esclusi quelli inseriti nell'elenco B
- A2040 Gesso proveniente da processi dell'industria chimica, quando contiene componenti elencati nell'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2080)
- A2050 Rifiuti di amianto (polveri e fibre)
- A2060 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2050)

A3. Rifiuti che contengono prevalentemente composti organici, che a loro volta possono contenere metalli e materiali inorganici

- A3010 Rifiuti dalla produzione o lavorazione di petrolio coke e bitume
- A3020 Rifiuti di oli minerali non più idonei alla loro funzione originaria
- A3030 Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da fanghi con additivi antidetonanti al piombo
- A3040 Rifiuti di fluidi termici (per trasferimento di calore)
- A3050 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B4020)
- A3060 Rifiuti di nitrocellulosa
- A3070 Rifiuti di fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, in forma liquida o di fanghi
- A3080 Rifiuti di eteri, ad esclusione di quelli inseriti nell'elenco B
- A3090 Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, quando contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3100)
- A3100 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, 3090)
- A3110 Rifiuti della slanutura che contengono composti esavalenti di cromo, biocidi e sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, 3110)
- A3120 Fluff — frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione
- A3130 Rifiuti di composti organici del fosforo
- A3140 Rifiuti di solventi organici non alogenati, esclusi quelli inseriti nell'elenco B
- A3150 Rifiuti di solventi organici alogenati
- A3160 Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di recupero di solventi organici
- A3170 Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina)
- A3180 Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti o contaminati da: policlorodifenili (PCP), policlorotrifenili (PCT), policlorato naftalene (PCN) o polibromodifenili (PBB), o qualsiasi altro polibrominato analogo a questi composti, con una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg ⁽⁴⁾
- A3190 Rifiuti di residui catramosi (esclusi i cementi asfaltici) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi di materiali organici

A4. Rifiuti che possono contenere composti sia organici che inorganici

- A4010 Rifiuti derivanti da produzione, preparazione e utilizzo di prodotti farmaceutici ad esclusione di quelli riportati sull'elenco B
- A4020 Rifiuti clinici o analoghi; ovvero rifiuti che derivano da attività sanitarie, di assistenza, odontoiatriche, veterinarie o simili, e rifiuti prodotti negli ospedali o in altre strutture durante le visite o il trattamento di pazienti, o nell'ambito di progetti di ricerca
- A4030 Rifiuti derivanti dalla produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci, compresi i rifiuti di antiparassitari e diserbanti che sono fuori specifica, scaduti ⁽⁵⁾ o non più idonei alla loro funzione originaria
- A4040 Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione e uso di sostanze chimiche per la conservazione del legno ⁽⁶⁾
- A4050 Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da:
— cianuri inorganici, eccetto i residui di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici
— cianuri organici

- A4060 Rifiuti di miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua
- A4070 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici, esclusi quelli riportati sull'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B4010)
- A4080 Rifiuti di natura esplosiva (esclusi quelli riportati sull'elenco B)
- A4090 Rifiuti di soluzioni acide e basiche, ad esclusione di quelle riportate alla corrispondente voce nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2120)
- A4100 Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell'inquinamento industriale per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, ad eccezione di quelli riportati nell'elenco B
- A4110 Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da:
— qualsiasi prodotto della famiglia dei policloro dibenzofurani
— qualsiasi prodotto della famiglia delle policloro dibenzodiossine
- A4120 Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da perossidi
- A4130 Rifiuti di contenitori e imballaggi contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III
- A4140 Rifiuti che consistono di o che contengono sostanze chimiche fuori specifica o scadute ^(?) corrispondenti alle categorie riportate nell'allegato I e aventi le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III
- A4150 Rifiuti di sostanze chimiche che risultano da attività di ricerca e di sviluppo o di insegnamento non identificate e/o nuove e di cui non sono noti gli effetti sulla salute dell'uomo e/o sull'ambiente
- A4160 Carbone attivo esausto non riportato sull'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2060)

Elenco B (allegato IX della Convenzione di Basilea)

B1. Rifiuti di metalli o contenenti metalli

- B1010 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:
— Metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)
— Rottami di ferro e acciaio
— Rottami di rame
— Rottami di nichel
— Rottami di alluminio
— Rottami di zinco
— Rottami di stagno
— Rottami di tungsteno
— Rottami di molibdeno
— Rottami di tantalio
— Rottami di magnesio
— Rottami di cobalto
— Rottami di bismuto
— Rottami di titanio
— Rottami di zirconio
— Rottami di manganese
— Rottami di germanio
— Rottami di vanadio
— Rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio
— Rottami di torio
— Rottami delle terre rare
- B1020 Rottami di metallo puliti, non contaminati, comprese le leghe, non contaminato di metallo, comprese le leghe, alla rinfusa e in forma finita (lamierino, lamiera, travi, barrette, ecc.):
— Rottami di antimonio
— Rottami di berillio
— Rottami di cadmio
— Rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)
— Rottami di selenio
— Rottami di tellurio

- B1030 Metalli refrattari contenenti residui
- B1040 Rottami provenienti da centrali elettriche non contaminati da oli lubrificanti, PCB o PCT in misura tale da renderli pericolosi
- B1050 Miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, non contenenti materiali di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III ⁽⁷⁾
- B1060 Rifiuti di selenio e tellurio in forma elementare metallica, polvere compressa
- B1070 Rifiuti di rame e leghe di rame in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III
- B1080 Ceneri e residui di zinco, compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III o le caratteristiche di rischio H4.3 ⁽⁸⁾
- B1090 Rifiuti di batterie conformi a una specifica, escluse quelle costruite con piombo, cadmio o mercurio
- B1100 Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli:
- Zinco commerciale solido
 - Schiumature e scorie di zinco:
 - Scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)
 - Scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)
 - Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)
 - Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)
 - Schiumature da fonderia di zinco
 - Schiumature di alluminio (o schiume) scorie salate escluse
 - Scorie derivanti dalla lavorazione del rame per ulteriore lavorazione e raffinazione, non contenenti arsenico, piombo o cadmio in misura tale da far acquisire loro le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III
 - Rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame
 - Scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni
 - Tantalo contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore a 0,5 %
- B1110 Assemblaggi elettrici ed elettronici
- Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe
 - Rifiuti o rottami ⁽⁹⁾ di assemblaggi elettrici o elettronici (comprese le lastre di circuiti stampati) che non contengono componenti quali accumulatori e altre batterie riportate sull'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi e condensatori di PCB, o non contaminati da sostanze di cui allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) o da cui tali sostanze sono state eliminate in misura tale che essi non presentano alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A1180)
 - Assemblaggi elettrici ed elettronici (compresi i circuiti stampati, i componenti elettronici ed i cavi) destinati al riutilizzo diretto ⁽¹⁰⁾ e non al riciclaggio o all'eliminazione definitiva ⁽¹¹⁾
- B1120 Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori, contenenti uno dei seguenti elementi:
- Catalizzatori contenenti metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati sull'elenco A: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio, renio
 - Lantanidi (metalli delle terre rare): lantanio, praseodimio, samario, gadolinio, disprosio, erbio, itterbio cerio, neodimio, europio, terbio, olmio, tulio lutezio
- B1130 Catalizzatori esausti depurati contenenti metalli preziosi
- B1140 Residui dalla produzione di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici
- B1150 Rifiuti di metalli preziosi e loro leghe (oro, argento, gruppo del platino, mercurio escluso) in forma dispersibile, non liquida, con imballaggio ed etichettatura appropriati
- B1160 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di circuiti stampati (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A1150)
- B1170 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di pellicole fotografiche
- B1180 Rifiuti di carta fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico

- B1190 Rifiuti di carta fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico
- B1200 Scorie granulari derivanti dalla produzione di ferro e acciaio
- B1210 Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio, incluse le scorie fonti di TiO_2 e vanadio
- B1220 Scorie derivanti dalla produzione di zinco, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre 20 %) e trattate secondo specifiche industriali (ad esempio DIN 4301), destinate principalmente alla costruzione
- B1230 Scaglie di laminazione derivanti dalla produzione di ferro e di acciaio
- B1240 Scaglie di laminazione dell'ossido di rame

B2. Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e sostanze organiche

- B2010 Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, in forma non dispersibile:
- Rifiuti di grafite naturale
 - Rifiuti di ardesia, ripuliti grossolanamente o meno o semplicemente tagliati, mediante segatura o altrimenti:
 - Rifiuti di mica
 - Rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite
 - Rifiuti di feldspato
 - Rifiuti di spatofluoro
 - Rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonderia
- B2020 Rifiuti di vetro in forma non dispersibile:
- Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto i vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi
- B2030 Rifiuti ceramici in forma non dispersibile:
- Rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)
 - Fibre a base di ceramica, non specificate o elencate altrove
- B2040 Altri rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici:
- Solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)
 - Rifiuti dei rivestimenti o delle lastre gessate provenienti dalla demolizione di edifici
 - Scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive
 - Zolfo in forma solida
 - Calcare proveniente dalla produzione del calcio cianamide (avente un pH inferiore a 9)
 - Cloruro di sodio, calcio e potassio
 - Carborundum (carburo di silicio)
 - Rottami di calcestruzzo
 - Rottami di vetro contenenti litio-tantalo e litio-niobio
- B2050 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, non incluse nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A2060)
- B2060 Carbone attivo esausto derivante dal trattamento dell'acqua potabile, dai processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4160)
- B2070 Fanghi di fluoruro di calcio
- B2080 Rifiuti di gesso proveniente dai processi dell'industria chimica non inclusi nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A2040)
- B2090 Residui anodici derivanti dalla produzione di acciaio o alluminio costituiti da coke petrolio e/o bitume di petrolio, depurati secondo le normali specifiche industriali (ad eccezione dei residui anodici derivanti dall'elettrolisi cloroalcalina e provenienti dall'industria metallurgica)

- B2100 Rifiuti di idrossido di alluminio, rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione
- B2110 Residui di bauxite ("fango rosso") (pH moderato inferiore a 11,5)
- B2120 Soluzioni acide o basiche con pH superiore a 2 e inferiore a 11,5, non corrosive o altrimenti pericolose (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4090)

B3. Rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o composti inorganici

- B3010 Rifiuti solidi in plastica:
I seguenti materiali di plastica o misto plastica, purché non siano mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:
- Rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati, comprendenti (ma non limitati a) ⁽¹²⁾:
 - etilene
 - stirolo
 - polipropilene
 - tereftalato di polietilene
 - acrilonitrile
 - butadiene
 - resine acetali
 - poliammidi
 - tereftalato di polibutilene
 - policarbonati
 - polieteri
 - solfuri di polifenilene
 - polimeri acrilici
 - alcani C10-C13 (plastificante)
 - poliuretano (non contenente CFC)
 - polisilossano
 - polimetacrilato
 - alcool polivinilico
 - butirrale di polivinile
 - acetato polivinilico
 - Rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui:
 - resine ureiche
 - resine formofenoliche
 - resine melanine formaldeidi
 - resine epossidiche
 - resine alchilidiche
 - poliammidi
 - I seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati ⁽¹³⁾:
 - tetrafluoroetilene/propilene (FEP)
 - perfluoroalcoxi (PFA)
 - perfluoroalcoxi alcano (MFA)
 - fluoruro di polivinile (PVF)
 - polifluoruro di vinilidene (PVDF)
- B3020 Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta
I seguenti materiali, purché non mescolati con rifiuti pericolosi:
Rifiuti e residui di carta o cartone consistenti di:
— carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati
— altre carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata
— carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio: giornali, riviste e stampe analoghe)
— altri, che includono (ma non sono limitati a) 1) cartone laminato; 2) residui non assortiti

- B3030** Rifiuti tessili
- I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:
- Rifiuti di seta (inclusi bozzoli non adatti all'avvolgimento, rifiuti filati o catarzo):
 - non cardati né pettinati
 - altri
 - Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati,
 - casame di lana o di peli di animali
 - altri rifiuti di lana o di peli fini di animali
 - rifiuti di peli grossolani di animali
 - Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo)
 - rifiuti di filati (inclusi residui di fili)
 - catarzo
 - altri
 - Rifiuti e stoppe di lino
 - Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (*Cannabis sativa* L.)
 - Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)
 - Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere *Agave*
 - Rifiuti, stoppe e casame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco
 - Rifiuti, stoppe e casame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (canapa di Manila o *Musa textilis* Nee)
 - Rifiuti, stoppe e casame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate o incluse altrove
 - Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte:
 - fibre sintetiche
 - fibre artificiali
 - Indumenti ed altri articoli tessili usurati
 - Residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili
 - assortiti
 - altri
- B3040** Rifiuti in caucciù
- I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti:
- Rifiuti e residui di caucciù indurito (ad esempio ebanite)
 - Altri rifiuti di caucciù (esclusi i rifiuti precisati altrove)
- B3050** Rifiuti di legno e sughero non trattati:
- Rifiuti e residui di legno, agglomerati o meno i ceppi, mattonelle, pellets o forme similari
 - Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato
- B3060** Rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi:
- Fecce di vino
 - Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellets o meno, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove
 - Mellon (grassi semiossidati): residui derivanti dal trattamento di sostanze grasse o cera animale o vegetale
 - Rifiuti di ossi o di corno grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati
 - Rifiuti di pesce
 - Croste di cacao, gusci ed altri rifiuti di cacao
 - Altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

- B3070 I seguenti rifiuti:
- Rifiuti di capelli umani
 - Rifiuti di paglia
 - Micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali
- B3080 Rifiuti, trucioli e residui di caucciù
- B3090 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti dalla manifattura di articoli di cuoio che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3100)
- B3100 Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3090)
- B3110 Rifiuti della slanatura che non contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3110)
- B3120 Rifiuti di coloranti alimentari
- B3130 Rifiuti di eteri polimerici e rifiuti di eteri monomerici incapaci di formare perossidi
- B3140 Rifiuti di pneumatici, esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all'allegato IV.A

B4. Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

- B4010 Rifiuti che consistono principalmente di idropitture e pitture a base di lattice, inchiostri e vernici indurite non contenenti solventi organici, metalli pesanti o biocidi in misura tale da renderli pericolosi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4070)
- B4020 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e usi di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi non inclusi nell'elenco A, liberi da solventi e altri agenti inquinanti in misura tale da non presentare le caratteristiche di cui all'allegato III, ad esempio prodotti a base di acqua o colle a base di amido di caseina, destrina, eteri di cellulosa, alcool polivinilivi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3050)
- B4030 Macchine fotografiche monouso, con batterie non incluse nell'elenco A

⁽¹⁾ Si noti che la voce corrispondente nell'elenco B ([1160]) non specifica eccezioni.

⁽²⁾ Questa voce non include rottami di assemblaggi provenienti dalle centrali elettriche.

⁽³⁾ I PCB presentano un livello di concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg.

⁽⁴⁾ Il livello di 50 mg/kg è considerato a livello internazionale come un indicatore pratico per tutti i rifiuti. Tuttavia, molti paesi hanno fissato livelli normativi inferiori per determinati tipi di rifiuti (ad esempio 20 mg/kg).

⁽⁵⁾ "Scaduti" significa non utilizzati nel periodo raccomandato dal produttore.

⁽⁶⁾ Questa voce non include il legno trattato con prodotti chimici di conservazione.

⁽⁷⁾ Si noti che anche laddove si registri inizialmente un basso livello di contaminazione con i materiali inclusi nell'allegato I, i trattamenti successivi, incluso il riciclaggio, possono determinare la separazione di frazioni che presentano concentrazioni significativamente superiori a quelle dei materiali citati.

⁽⁸⁾ La classificazione delle ceneri di zinco è attualmente allo studio ed esiste una raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) secondo cui le ceneri di zinco non dovrebbero essere considerate pericolose.

⁽⁹⁾ Questa voce non include rotami provenienti dalle centrali elettriche.

⁽¹⁰⁾ "Riutilizzo" può indicare la riparazione, la ristrutturazione o il miglioramento, ma non un riassetto di grande portata.

⁽¹¹⁾ In alcuni paesi, tali materiali destinati al riutilizzo diretto non sono considerati rifiuti.

⁽¹²⁾ È inteso che tali residui sono complementate polimerizzati.

⁽¹³⁾ — I rifiuti di consumo sono esclusi da questa voce.

— I rifiuti non devono essere mescolati.

— Devono essere tenuti in considerazione i problemi che risultano dalle pratiche di incinerazione all'aperto.

PARTE 2

Rifiuti elencati nella decisione 94/904/CE che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

- 02 00 00 RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
- 02 01 00 **Rifiuti delle produzioni primarie**
- 02 01 05 Rifiuti agrochimici
- 03 00 00 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI
- 03 02 00 **Rifiuti dei trattamenti conservativi del legno**
- 03 02 01 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
- 03 02 02 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
- 03 02 03 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
- 03 02 04 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
- 04 00 00 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
- 04 01 00 **Rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle**
- 04 01 03 Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
- 04 02 00 **Rifiuti dell'industria tessile**
- 04 02 11 Rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
- 05 00 00 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
- 05 01 00 **Residui oleosi e rifiuti solidi**
- 05 01 03 Morchie e fondi di serbatoi
- 05 01 04 Fanghi acidi da processi di alchilazione
- 05 01 05 Perdite di olio
- 05 01 07 Catrami acidi
- 05 01 08 Altri catrami
- 05 04 00 **Filtri di argilla esauriti**
- 05 04 01 Filtri di argilla esauriti
- 05 06 00 **Rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone**
- 05 06 01 Catrami acidi
- 05 06 03 Altri catrami
- 05 07 00 **Rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale**
- 05 07 01 Fanghi contenenti mercurio
- 05 08 00 **Rifiuti della rigenerazione dell'olio**
- 05 08 01 Filtri di argilla esauriti
- 05 08 02 Catrami acidi
- 05 08 03 Altri catrami
- 05 08 04 Rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio
- 06 00 00 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
- 06 01 00 **Soluzioni acide di scarto**
- 06 01 01 Acido solforoso e solforico
- 06 01 02 Acido cloridrico
- 06 01 03 Acido fluoridrico
- 06 01 04 Acido fosforoso e fosforico

- 06 01 05 Acido nitroso e nitrico
- 06 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 06 02 00 **Soluzioni alcaline**
- 06 02 01 Idrossido di calcio
- 06 02 02 Soda
- 06 02 03 Ammoniaca
- 06 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 06 03 00 **Sali e loro soluzioni**
- 06 03 11 Sali e soluzioni contenenti cianuri
- 06 04 00 **Rifiuti contenenti metalli**
- 06 04 02 Sali metallici (tranne 06 03 00)
- 06 04 03 Rifiuti contenenti arsenico
- 06 04 04 Rifiuti contenenti mercurio
- 06 04 05 Rifiuti contenenti altri metalli pesanti
- 06 07 00 **Rifiuti da processi chimici degli alogeni**
- 06 07 01 Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
- 06 07 02 Carbone attivo dalla produzione di cloro
- 06 13 00 **Rifiuti da altri processi chimici inorganici**
- 06 13 01 Pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
- 06 13 02 Carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
- 07 00 00 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
- 07 01 00 **Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (pffu) di prodotti chimici organici di base**
- 07 01 01 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 01 03 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
- 07 01 04 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
- 07 01 07 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 07 01 08 Altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 07 01 09 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 07 01 10 Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 02 00 **Rifiuti da pffu di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali**
- 07 02 01 Soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 02 03 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 02 04 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 02 07 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 07 02 08 Altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 07 02 09 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 07 02 10 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 07 03 00 **Rifiuti da pffu di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 00)**
- 07 03 01 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 03 03 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 03 04 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 03 07 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 07 03 08 Altri fondi di distillazione e residui di reazione

- 07 03 09 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 07 03 10 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 07 04 00 **Rifiuti da pffu di pesticidi organici (tranne 02 01 05)**
- 07 04 01 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 04 03 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 04 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 07 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 07 04 08 Altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 07 04 09 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 07 04 10 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 07 05 00 **Rifiuti da pffu di prodotti farmaceutici**
- 07 05 01 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 05 03 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 04 Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 07 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 07 05 08 Altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 07 05 09 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 07 05 10 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 07 06 00 **Rifiuti da pffu di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici**
- 07 06 01 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 06 03 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 06 04 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 06 07 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 07 06 08 Altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 07 06 09 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 07 06 10 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 07 07 00 **Rifiuti da pffu di prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti**
- 07 07 01 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 07 03 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 07 04 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 07 07 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 07 07 08 Altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 07 07 09 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 07 07 10 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 08 00 00 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI) SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
- 08 01 00 **Rifiuti da pffu di pitture e vernici**
- 08 01 01 Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
- 08 01 02 Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
- 08 01 06 Fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati
- 08 01 07 Fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati
- 08 03 00 **Rifiuti da pffu di inchiostri per stampa**

- 08 03 01 Inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
- 08 03 02 Inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
- 08 03 05 Fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
- 08 03 06 Fanghi di inchiostro non contenenti solventi alogenati
- 08 04 00 **Rifiuti da pffu di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)**
- 08 04 01 Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
- 08 04 02 Adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
- 08 04 05 Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
- 08 04 06 Fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati
- 09 00 00 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
- 09 01 00 **Rifiuti dell'industria fotografica**
- 09 01 01 Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
- 09 01 02 Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
- 09 01 03 Soluzioni di sviluppo a base solvente
- 09 01 04 Soluzioni di fissaggio
- 09 01 05 Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
- 09 01 06 Rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici
- 10 00 00 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
- 10 01 00 **Rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19 00 00)**
- 10 01 04 Ceneri leggere di olio
- 10 01 09 Acido solforico
- 10 03 00 **Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio**
- 10 03 01 Catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
- 10 03 03 Rifiuti di cimatura
- 10 03 04 Scorie di prima fusione/scorie bianche
- 10 03 07 Rivestimenti di carbone usati
- 10 03 08 Scorie saline di seconda fusione
- 10 03 09 Scorie nere di seconda fusione
- 10 03 10 Rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere
- 10 04 00 **Rifiuti della metallurgia termica del piombo**
- 10 04 01 Scorie (prima e seconda fusione)
- 10 04 02 Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
- 10 04 03 Arsenato di calcio
- 10 04 04 Polveri dai gas effluenti da camino
- 10 04 05 Altre polveri e particolato
- 10 04 06 Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
- 10 04 07 Fanghi derivanti dal trattamento fumi
- 10 05 00 **Rifiuti della metallurgia termica dello zinco**
- 10 05 01 Scorie (di prima e seconda fusione)
- 10 05 02 Scorie e residui di cimatura (di prima e seconda fusione)
- 10 05 03 Polveri dai gas effluenti da camino
- 10 05 05 Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
- 10 05 06 Fanghi derivanti dal trattamento fumi

- 10 06 00 **Rifiuti della metallurgia termica del rame**
- 10 06 03 Polveri dai gas effluenti da camino
- 10 06 05 Rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica
- 10 06 06 Rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
- 10 06 07 Rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
- 11 00 00 RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
- 11 01 00 **Rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, incisione, fostatazione, sgrassaggio con alcali)**
- 11 01 01 Soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
- 11 01 02 Soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
- 11 01 03 Rifiuti contenenti cromo da non cianuri
- 11 01 05 Soluzioni acide di decapaggio
- 11 01 06 Acidi non specificati altrimenti
- 11 01 07 Alcali non specificati altrimenti
- 11 01 08 Fanghi di fosfatazione
- 11 02 00 **Rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi**
- 11 02 02 Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
- 11 03 00 **Rifiuti e fanghi da processi di tempra**
- 11 03 01 Rifiuti contenenti cianuri
- 11 03 02 Altri rifiuti
- 12 00 00 RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
- 12 01 00 **Rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, troncatura e limatura)**
- 12 01 06 Oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
- 12 01 07 Oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
- 12 01 08 Emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
- 12 01 09 Emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
- 12 01 10 Oli sintetici per macchinari
- 12 01 11 Fanghi di lavorazione
- 12 01 12 Grassi e cere esauriti
- 12 03 00 **Rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00)**
- 12 03 01 Soluzioni acquose di lavaggio
- 12 03 02 Rifiuti di sgrassatura a vapore
- 13 00 00 OLI ESAURITI (tranne gli oli commestibili 05 00 00 E 12 00 00)
- 13 01 00 **Oli esauriti da circuiti idraulici e freni**
- 13 01 01 Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
- 13 01 02 Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
- 13 01 03 Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati
- 13 01 04 Emulsioni contenenti composti organici clorurati
- 13 01 05 Emulsioni non contenenti composti organici clorurati
- 13 01 06 Oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
- 13 01 07 Altri oli circuiti idraulici
- 13 01 08 Oli per freni

- 13 02 00 **Oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi**
- 13 02 01 Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
- 13 02 02 Oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
- 13 02 03 Altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
- 13 03 00 **Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi**
- 13 03 01 Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT
- 13 03 02 Altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati
- 13 03 03 Oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati
- 13 03 04 Oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
- 13 03 05 Oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
- 13 04 00 **Oli di cala**
- 13 04 01 Oli di cala da navigazione interna
- 13 04 02 Oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
- 13 04 03 Oli di cala da altre navigazioni
- 13 05 00 **Prodotti di separazione olio/acqua**
- 13 05 01 Solidi di separazione olio/acqua
- 13 05 02 Fanghi di separazione olio/acqua
- 13 05 03 Fanghi da collettori
- 13 05 04 Fanghi o emulsioni da dissalatori
- 13 05 05 Altre emulsioni
- 13 06 00 **Altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti**
- 13 06 01 Altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
- 14 00 00 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 07 00 00 E 08 00 00)
- 14 01 00 **Rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura**
- 14 01 01 Clorofluorocarburi (CFC)
- 14 01 02 Altri solventi alogenati e miscele solventi
- 14 01 03 Altri solventi e miscele solventi
- 14 01 04 Miscele acquose contenenti solventi alogenati
- 14 01 05 Miscele acquose non contenenti solventi alogenati
- 14 01 06 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 14 01 07 Fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
- 14 02 00 **Rifiuti dalla pulizia di tessuti**
- 14 02 01 Solventi alogenati e miscele di solventi
- 14 02 02 Miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
- 14 02 03 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 14 02 04 Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 14 03 00 **Rifiuti dell'industria elettronica**
- 14 03 01 Clorofluorocarburi (CFC)
- 14 03 02 Altri solventi alogenati
- 14 03 03 Solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
- 14 03 04 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 14 03 05 Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

- 14 04 00 **Rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol**
- 14 04 01 Clorofluorcarburi (CFC)
- 14 04 02 Altri solventi alogenati e miscele di solventi
- 14 04 03 Altri solventi o miscele di solventi
- 14 04 04 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 14 04 05 Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 14 05 00 **Rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)**
- 14 05 01 Clorofluorcarburi (CFC)
- 14 05 02 Altri solventi alogenati e miscele di solventi
- 14 05 03 Altri solventi e miscele di solventi
- 14 05 04 Fanghi contenenti solventi alogenati
- 14 05 05 Fanghi contenenti altri solventi
- 16 00 00 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
- 16 02 00 **Apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso**
- 16 02 01 Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
- 16 04 00 **Rifiuti esplosivi di scarto**
- 16 04 01 Munizioni di scarto
- 16 04 02 Fuochi artificiali di scarto
- 16 04 03 Altri rifiuti esplosivi di scarto
- 16 06 00 **Batterie ed accumulatori**
- 16 06 01 Accumulatori al piombo
- 16 06 02 Accumulatori al nichel-cadmio
- 16 06 03 Pile a secco al mercurio
- 16 06 06 Elettroliti da pile e accumulatori
- 16 07 00 **Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)**
- 16 07 01 Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
- 16 07 02 Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
- 16 07 03 Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
- 16 07 04 Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
- 16 07 05 Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
- 16 07 06 Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
- 17 00 00 RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
- 17 06 00 **Materiale isolante**
- 17 06 01 Materiali isolanti contenenti amianto
- 18 00 00 RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)
- 18 01 00 **Rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini**
- 18 01 03 Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni
- 18 02 00 **Rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali**
- 18 02 02 Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
- 18 02 04 Sostanze chimiche di scarto

- 19 00 00 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
- 19 01 00 **Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industrie ed istituzioni**
- 19 01 03 Ceneri leggere
- 19 01 04 Polveri di caldaie
- 19 01 05 Residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
- 19 01 06 Acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue
- 19 01 07 Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
- 19 01 10 Carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
- 19 02 00 **Rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)**
- 19 02 01 Fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
- 19 04 00 **Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione**
- 19 04 02 Ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
- 19 04 03 Fase solida non vetrificata
- 19 08 00 **Rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti**
- 19 08 03 Grassi ed oli da separatori olio/acqua
- 19 08 06 Resine di scambio ionico sature od esauste
- 19 08 07 Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 20 00 00 RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI, INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- 20 01 00 **Raccolta differenziata**
- 20 01 12 Vernici, inchiostri, adesivi
- 20 01 13 Solventi
- 20 01 17 prodotti fotochimici
- 20 01 19 Pesticidi
- 20 01 21 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

PARTE 3

Rifiuti inseriti negli allegati III e IV del regolamento (CEE) n. 259/93. I rifiuti contrassegnati con i codici **AB 130**, **AC 020**, **AC 250**, **AC 260**, **AC 270** et **AD 160** sono stati cancellati perché, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, ritenuti manifestamente non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione

LISTA AMBIRA DI RIFIUTI (*)**AA. RIFIUTI CONTENENTI METALLI**

AA 010	ex 2619 00	Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio (**)
AA 020	ex 2620 19	Ceneri e residui di zinco (**)
AA 030	2620 20	Ceneri e residui di piombo (**)
AA 040	ex 2620 30	Ceneri e residui di rame (**)
AA 050	ex 2620 40	Ceneri e residui di alluminio (**)
AA 060	ex 2620 50	Ceneri e residui di vanadio (**)
AA 070	2620 90	Ceneri e residui (**) contenenti metalli o composti del metallo, non specificati né inclusi altrove
AA 080	ex 8112 91	Rifiuti, rottami e residui di tallio
AA 090	ex 2804 80	Rifiuti e residui di arsenico (**)
AA 100	ex 2805 40	Rifiuti e residui di mercurio (**)
AA 110		Residui della produzione di alluminio, non specificati né inclusi altrove
AA 120		Fanghi da galvanizzazione
AA 130		Soluzioni di decapaggio dei metalli
AA 140		Residui da percolati dei processi di zincatura, polveri e fanghi quali iariosite, ematite, geotite, ecc.
AA 150		Residui della produzione di metalli preziosi in forma solida che contengono tracce di cianuri inorganici
AA 160		Ceneri di metalli preziosi, fanghi, polveri ed altri residui quali:
AA 161		— ceneri da incenerimento di circuiti stampati in cartone
AA 162		— ceneri di film fotografici
AA 170		Batterie piombo/acido intere e frantumate
AA 180		Batterie o accumulatori usati, interi o frantumati, diversi dagli accumulatori a piombo/acido, e rifiuti e rottami provenienti dalla produzione di batterie o accumulatori, non specificati né inclusi altrove
AA 190	8104 20	Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette a contatto con l'acqua gas infiammabili in quantità pericolose

AB. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE ORGANICHE

AB 010	ex 2621 00	Scorie, ceneri e residui (**), non specificati né inclusi altrove
AB 020		Residui derivanti dalla combustione di rifiuti urbani/domestici
AB 030		Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale di metalli
AB 040	ex 7001 00	Rifiuti di vetro provenienti da tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi
AB 050	ex 2529 21	Fanghi di fluoruro di calcio
AB 060		Altri composti inorganici di fluoro sotto forma di liquido o di fango
AB 070		Sabbie usate in operazioni di fonderia
AB 080		Catalizzatori esausti non compresi nella lista verde
AB 090		Rifiuti di idrossido di alluminio
AB 100		Rifiuti di allumina

- AB 110 Soluzioni basiche
- AB 120 Composti inorganici, non nominati né inclusi altrove
- AB 140 Gesso proveniente da processi dell'industria chimica
- AB 150 Sulfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi

AC. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE INORGANICHE

- AC 010 ex 2713 90 Rifiuti dalla produzione/processi di petrolio coke e bitume, escluse saldature anodiche
- AC 030 Rifiuti di oli esausti non più idonei all'utilizzo per il quale sono stati fabbricati
- AC 040 Fanghi di petrolio con piombo
- AC 050 Fluidi termici (per trasferimento calore)
- AC 060 Fluidi idraulici
- AC 070 Fluidi per freni
- AC 080 Fluidi antigelo
- AC 090 Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di resine, latex, plastificanti, colle ed adesivi
- AC 100 ex 3915 90 Nitrocellulosa
- AC 110 Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango
- AC 120 Naftaleni policlorinati
- AC 130 Eteri
- AC 140 Catalizzatori trietilamina per indurimento di sabbie di fonderie
- AC 150 Clorofluorocarboni
- AC 160 Alogeni (Halons)
- AC 170 Rifiuti di legno o di sughero trattati
- AC 180 ex 4110 00 Polveri, ceneri, fanghi e farine di pelle
- AC 190 Residui da frantumazione di automobili (fluff — frazione leggera di metalli e plastica in pezzi)
- AC 200 Composti organici del fosforo
- AC 210 Solventi non alogenati
- AC 220 Solventi alogenati
- AC 230 Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di ricupero di solventi organici
- AC 240 Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina)

AD. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COSTITUENTI INORGANICI O ORGANICI

- AD 010 Rifiuti della produzione e preparazione di medicinali
- AD 020 Rifiuti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci
- AD 030 Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione ed uso di sostanze chimiche di preservamento del legno
Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da
- AD 040 — cianuri inorganici, eccetto i metalli preziosi

AD 050	— cianuri organici
AD 060	Miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua
AD 070	Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici
AD 080	Rifiuti di natura esplosiva, quando non soggetti a specifiche leggi
AD 090	Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di materiali fotografici chimici o da materiali di processo, non specificati né inclusi altrove
AD 100	Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro del trattamento superficiale delle plastiche
AD 110	Soluzioni acide
AD 120	Resine a scambio ionico
AD 130	Macchine fotografiche monouso senza batterie
AD 140	Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo per l'inquinamento industriale (per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi), non specificati né inclusi altrove
AD 150	Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (quali biofiltri usati)
AD 170 ex 2803	Carbone attivo esausto con caratteristiche pericolose e derivato dall'uso nelle industrie della chimica inorganica, di quella organica e nelle industrie farmaceutiche, nel trattamento delle acque reflue, nei processi di depurazione dell'aria e dei gas e in impieghi analoghi

(*) Laddove possibile, il codice del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci istituito dalla Convenzione di Bruxelles del 14 giugno 1983 sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale (sistema doganale armonizzato) viene inserito accanto alla voce relativa all'articolo. Il codice in questione può riferirsi sia ai rifiuti che ai prodotti. Il presente regolamento non comprende articoli diversi dai rifiuti e pertanto in questo caso il codice — utilizzato da funzionari della dogana o da altri per agevolare le procedure — viene fornito solo per individuare più facilmente i rifiuti inseriti nella lista e disciplinati dal presente regolamento. Tuttavia, per individuare i rifiuti che rientrano in una voce generale, vanno utilizzate come riferimento le corrispondenti note esplicative ufficiali del consiglio di cooperazione doganale.

La parola "ex" indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato.

Il codice in grassetto della prima colonna rappresenta il codice OCSE, costituita da due lettere [una per la lista **G** ("green=verde"), **A** ("amber=ambra") e **R** ("red=rossa") — e una per la categoria del rifiuto — A,B,C, ...] — seguite da un numero.

(**) Questa enumerazione comprende rifiuti in forma di ceneri, residui, scorie, anche d'altoforno, prodotti di schiumatura, rifiuti di disincrostamento, polveri, fanghi e pannelli, salvo che un materiale figuri espressamente altrove.

LISTA ROSSA DEI RIFIUTI

RA. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE INORGANICHE

- RA 010** Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti o contaminati da: policlorobifenili (PCB) e/o policlorotrifenili (PCT), e/o polibromobifenile (PBB), incluso qualsiasi altro polibrominato analogo a questi composti, ad un livello pari o superiore a 50 mg/kg
- RA 020** Rifiuti o residui catramosi (esclusi i cemento-asfalto) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolosi

RB. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE ORGANICHE

- RB 010** Amianto (polvere e fibre)
- RB 020** Fibre di ceramiche con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto

RC. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COSTITUENTI INORGANICI O ORGANICI

Rifiuti consistenti, che contengono o che sono contaminati da qualsiasi dei seguenti

- RC 010** — tutti i prodotti della famiglia dei policloro dibenzofurani
- RC 020** — tutti i prodotti della famiglia delle policloro diberrodiossine
- RC 030** Fanghi di composti antiurto al piombo
- RC 040** Perossidi diversi dal perossido di idrogeno»

AVVISO AI LETTORI

Oggetto: Indici mensili

Gli indici mensili alfabetico e metodologico del mese di aprile sono infine disponibili.

EUR-OP ha intenzione di pubblicare gli indici dei mesi successivi rapidamente, uno ogni due settimane, così da essere nuovamente a giorno all'inizio dell'anno 2000.

Ci rammarichiamo per i lunghi ritardi, dovuti a cambiamenti nei metodi di produzione, e vi assicuriamo che questi problemi non si ripresenteranno per gli abbonamenti dell'anno 2000.

Vogliate accettare le nostre scuse per ogni eventuale inconveniente.